

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 settembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 luglio 2017, n. 133.

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00148). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 luglio 2017, n. 134.

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147). Pag. 8


### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 agosto 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Turano Lodigiano e nomina del commissario straordinario. (17A06300)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 agosto 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà e nomina del commissario straordinario. (17A06301)..... Pag. 16



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 5 settembre 2017.

**Adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.** (17A06302) ..... *Pag.* 17

**Ministero dell'interno**

DECRETO 6 settembre 2017.

**Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.** (17A06308) ..... *Pag.* 81

**Ministero della salute**

DECRETO 17 febbraio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ WG» contenente le sostanze attive cymoxanil e mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.** (17A06298) ..... *Pag.* 82

DECRETO 29 marzo 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC» contenente la sostanza attiva Pendimetalin, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.** (17A06297) ..... *Pag.* 85

DECRETO 16 maggio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agritox M» contenente la sostanza attiva MCPA, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.** (17A06295) ..... *Pag.* 89


DECRETO 16 maggio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F» contenente le sostanze attive dimetomorf e folpet, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.** (17A06296) ..... *Pag.* 92

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 2 agosto 2017.

**Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.** (17A06299) ..... *Pag.* 95



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 luglio 2017, n. 133.

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto l'articolo 1, comma 605, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f), del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti professionali, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansio-

ne temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;


Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;



Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto n. 87 del 2010 di riordino degli istituti professionali che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonché per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, effettuata «in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-*bis*, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 87 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti professionali»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-*bis*, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;

Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto n. 87 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;

Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti professionali*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-*bis*»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), è definito secondo i seguenti criteri;

a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;

b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curriculum stesso;

d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;

e) definizione di piani di studio il cui impianto curricolare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;

f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;



g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;

h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.»

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5».

## Art. 2.

### Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017  
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1967

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. (Regolamenti). (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.


(Omissis).»

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)):

«Art. 1. (Omissis).

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.



(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 64, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 64. (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

(Omissis).

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):


«Art. 1. (Omissis).

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

(Omissis).».

— La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2007, n. 10.

— Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

«Art. 13. (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). —

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.».


— La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza



scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.»

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):

«Art. 1. (Oggetto). — 1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. (Organizzazione dei percorsi). — 1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:

a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;

b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis;

c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;

d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);

e) attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento.

1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), è definito secondo i seguenti criteri:


a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;

b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurare una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curricolo stesso;

d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;

e) definizione di piani di studio il cui impianto curricolare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;



f) *previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;*

g) *adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;*

h) *dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.*

2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:

a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;

d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:

a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricula, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete

previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;

b) utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;

c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

d) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;

f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010:


«Art. 8. (Passaggio al nuovo ordinamento).

(Omissis).

4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

(Omissis).».



— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8. (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

#### Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7. (*Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi*). — 1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la promozione industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo *tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5*.

3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

17G00148

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134.

**Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;


Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f) del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare, l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi



dell'articolo 1, comma 605, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), e l'articolo 8, comma 2, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 di riordino degli istituti tecnici che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonché per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-*bis*, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-*bis*, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;

Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;

Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016;


Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Criteria per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), è definito secondo i seguenti criteri;

a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;

b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curriculum stesso;

d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;

e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;

f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;

g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;

h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.»

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017  
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1968



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).»

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«Art. 1. — (Omissis).

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

— (Omissis).

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):


«Art. 1. — (Omissis).

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi bienna-



li accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

(Omissis).».

— La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2007, n. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). — 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi».

Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.


1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.».

— Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). — (Omissis).

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.



4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

*f-bis.* definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

*f-ter.* nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

(*Omissis*).».

— La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 2. (*Sistema educativo di istruzione e di formazione*). — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli

interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 4 (*Alternanza scuola-lavoro*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.».

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.:

«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. Gli istituti tecnici di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.

(Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Organizzazione dei percorsi). — 1. I percorsi degli istituti tecnici sono riordinati secondo i seguenti criteri:

a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli Allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'art. 8, comma 3, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;

b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis;

c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;

d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);

e) attività e insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'Allegato A) del presente regolamento.

1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), è definito secondo i seguenti criteri:

a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;

b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurare una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l'integrale erogazione del curriculum stesso;

d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;

e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;

f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;

g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;

h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:


a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;

e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.



3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:

a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricula, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;

b) utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberanti di personale;

c) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

d) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;

e) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.»

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010:

«Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). — (Omissis).

2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'art. 1, comma 4, a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento preventivo con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse.


— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi). — 1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N. VAL.S.I.), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N. S.A.S.), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia lavoro e dell'Istituto per la promozione industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati, periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche, nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'art. 5.

3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N. VAL.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

17G00147



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 agosto 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Turano Lodigiano e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2016, neglignendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di Lodi ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonella Pagano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016.

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Lodi, pertanto, con provvedimento del 29 giugno 2017, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Lodi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 luglio 2017.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Antonella Pagano, in servizio presso la Prefettura di Lodi.

Roma, 10 agosto 2017

*Il Ministro dell'interno: MINNITI*

**17A06300**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 agosto 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;


Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) è sciolto.



## Art. 2.

Il dottor Massimiliano Pensabene è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Data a Roma, addì 30 agosto 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 luglio 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 luglio 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Massimiliano Pensabene, in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Roma, 8 agosto 2017

*Il Ministro dell'interno: MINNITI*

17A06301

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 2017.

**Adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate modifiche e integrazioni alla codificazione SIOPE, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato), ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed, in particolare, l'art. 17, comma 3, che prevede, in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, che le società e gli enti in regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili di cassa attraverso la rilevazione SIOPE;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norma in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, «Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il comma 1 dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visto il comma 2 dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che i prospetti SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, così come modificato dal decreto interministeriale MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394 che prevede l'aggiornamento con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 delle codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale sono state individuate le modalità per l'accesso alla banca dati SIOPE;

Valutata l'opportunità di sottoporre la revisione della codificazione degli incassi e dei pagamenti delle università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, nominata ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;

Visto il verbale della citata Commissione per la contabilità economico-patrimoniale con il quale è stato condiviso nella riunione del 26 luglio 2017 lo schema di codificazione degli incassi e dei pagamenti delle università;

Decreta:

Art. 1.

*Attività delle università*

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicano sugli ordinativi di incasso e di pagamento i codici gestionali previsti dall'Allegato A al presente decreto. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e per i policlinici universitari a gestione diretta destinatari di tale norma, si applicano le disposizioni adottate per la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie.

2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i casieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.

3. I codici gestionali di cui al comma 1 riferiti ad entrate e uscite per conto terzi e partite di giro sono utilizzati per classificare i movimenti in entrata e in uscita che transitano per i conti transitori.

4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le università di cui al comma 1:

a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio;



b) evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

c) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE», pubblicato sul sito internet [www.siope.mef.gov.it](http://www.siope.mef.gov.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica;

d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

5. L'allegato A al presente decreto può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – come previsto dall'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

#### Art. 2.

##### *Modalità di acquisizione dati*

1. Le banche incaricate del servizio di cassa delle università di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio cassieri – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet [www.siope.mef.gov.it](http://www.siope.mef.gov.it).

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna università è identificata da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet [www.siope.mef.gov.it](http://www.siope.mef.gov.it). I cassieri chiedono il codice-ente delle università di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine le università di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

#### Art. 3.

##### *Accesso al SIOPE*

1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguardanti le università di cui all'art. 1, comma 1, sono liberamente accessibili all'indirizzo [www.siope.it](http://www.siope.it), secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le università di cui all'art. 1, comma 1, già soggette alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli incassi e pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2017 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2017.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 5 settembre 2017

*Il Ministro:* PADOAN




ALLEGATO A


CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	2	00	00	00	000	E.2.00.00.00.000		<b>Trasferimenti correnti</b>
E	2	01	00	00	000	E.2.01.00.00.000		<b>Trasferimenti correnti</b>
E	2	01	01	00	000	E.2.01.01.00.000		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>
E	2	01	01	01	000	E.2.01.01.01.000		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>
E	2	01	01	01	001	E.2.01.01.01.001	E2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri
E	2	01	01	01	014	E.2.01.01.01.014	E2010101014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale
E	2	01	01	01	003	E.2.01.01.01.003	E2010101003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E	2	01	01	01	004	E.2.01.01.01.004	E2010101004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E	2	01	01	01	005	E.2.01.01.01.005	E2010101005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali
E	2	01	01	01	006	E.2.01.01.01.006	E2010101006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica
E	2	01	01	01	007	E.2.01.01.01.007	E2010101007	Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia
E	2	01	01	01	008	E.2.01.01.01.008	E2010101008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.
E	2	01	01	01	009	E.2.01.01.01.009	E2010101009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici
E	2	01	01	01	010	E.2.01.01.01.010	E2010101010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti
E	2	01	01	01	011	E.2.01.01.01.011	E2010101011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa
E	2	01	01	01	012	E.2.01.01.01.012	E2010101012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E	2	01	01	01	013	E.2.01.01.01.013	E2010101013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E	2	01	01	01	999	E.2.01.01.01.999	E2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
E	2	01	01	02	000	E.2.01.01.02.000		<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>
E	2	01	01	02	001	E.2.01.01.02.001	E2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
E	2	01	01	02	002	E.2.01.01.02.002	E2010102002	Trasferimenti correnti da Province
E	2	01	01	02	003	E.2.01.01.02.003	E2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni
E	2	01	01	02	004	E.2.01.01.02.004	E2010102004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	2	01	01	02	005	E.2.01.01.02.005	E2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni
E	2	01	01	02	006	E.2.01.01.02.006	E2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane
E	2	01	01	02	007	E.2.01.01.02.007	E2010102007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio
E	2	01	01	02	008	E.2.01.01.02.008	E2010102008	Trasferimenti correnti da Università
E	2	01	01	02	009	E.2.01.01.02.009	E2010102009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E	2	01	01	02	010	E.2.01.01.02.010	E2010102010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali
E	2	01	01	02	011	E.2.01.01.02.011	E2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali
E	2	01	01	02	012	E.2.01.01.02.012	E2010102012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E	2	01	01	02	013	E.2.01.01.02.013	E2010102013	Trasferimenti correnti da Policlinici
E	2	01	01	02	014	E.2.01.01.02.014	E2010102014	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E	2	01	01	02	015	E.2.01.01.02.015	E2010102015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E	2	01	01	02	016	E.2.01.01.02.016	E2010102016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E	2	01	01	02	017	E.2.01.01.02.017	E2010102017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E	2	01	01	02	018	E.2.01.01.02.018	E2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
E	2	01	01	02	019	E.2.01.01.02.019	E2010102019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E	2	01	01	02	999	E.2.01.01.02.999	E2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
<b>E</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>E.2.01.01.03.000</b>		<b>Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>
E	2	01	01	03	001	E.2.01.01.03.001	E2010103001	Trasferimenti correnti da INPS
E	2	01	01	03	002	E.2.01.01.03.002	E2010103002	Trasferimenti correnti da INAIL
E	2	01	01	03	999	E.2.01.01.03.999	E2010103999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.
<b>E</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.2.01.02.00.000</b>		<b>Trasferimenti correnti da famiglie</b>
E	2	01	02	01	000	E.2.01.02.01.000		Trasferimenti correnti da famiglie
E	2	01	02	01	001	E.2.01.02.01.001	E2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie



<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<b>delle UNIVERSITA'</b>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>		
E	2	01	03	00	000	E.2.01.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>
E	2	01	03	01	000	E.2.01.03.01.000	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>
E	2	01	03	01	001	E.2.01.03.01.001	E2010301001 Sponsorizzazioni da imprese controllate
E	2	01	03	01	002	E.2.01.03.01.002	E2010301002 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate
E	2	01	03	01	999	E.2.01.03.01.999	E2010301999 Sponsorizzazioni da altre imprese
E	2	01	03	02	000	E.2.01.03.02.000	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>
E	2	01	03	02	001	E.2.01.03.02.001	E2010302001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate
E	2	01	03	02	002	E.2.01.03.02.002	E2010302002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate
E	2	01	03	02	999	E.2.01.03.02.999	E2010302999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
E	2	01	04	00	000	E.2.01.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
E	2	01	04	01	000	E.2.01.04.01.000	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>
E	2	01	04	01	001	E.2.01.04.01.001	E2010401001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
E	2	01	05	00	000	E.2.01.05.00.000	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>
E	2	01	05	01	000	E.2.01.05.01.000	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>
E	2	01	05	01	002	E.2.01.05.01.002	E2010501002 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
E	2	01	05	01	004	E.2.01.05.01.004	E2010501004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E	2	01	05	01	005	E.2.01.05.01.005	E2010501005 Fondo Sociale Europeo (FSE)
E	2	01	05	01	006	E.2.01.05.01.006	E2010501006 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
E	2	01	05	01	999	E.2.01.05.01.999	E2010501999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
E	2	01	05	02	000	E.2.01.05.02.000	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>
E	2	01	05	02	001	E.2.01.05.02.001	E2010502001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
E	3	00	00	00	000	E.3.00.00.00.000	<b>Entrate extratributarie</b>
E	3	01	00	00	000	E.3.01.00.00.000	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V	Codice completo PdC		
E	3	01	01	00	000	E.3.01.01.00.000		<b>Vendita di beni</b>
E	3	01	01	01	000	E.3.01.01.01.000		<b>Vendita di beni</b>
E	3	01	01	01	001	E.3.01.01.01.001	E3010101001	Proventi dalla vendita di beni di consumo
E	3	01	01	01	002	E.3.01.01.01.002	E3010101002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario
E	3	01	01	01	003	E.3.01.01.01.003	E3010101003	Proventi dalla vendita di flora e fauna
E	3	01	01	01	005	E.3.01.01.01.005	E3010101005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti
E	3	01	01	01	006	E.3.01.01.01.006	E3010101006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni
E	3	01	01	01	999	E.3.01.01.01.999	E3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.
E	3	01	02	00	000	E.3.01.02.00.000		<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>
E	3	01	02	01	000	E.3.01.02.01.000		<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>
E	3	01	02	01	002	E.3.01.02.01.002	E3010201002	Proventi da asili nido
E	3	01	02	01	006	E.3.01.02.01.006	E3010201006	Proventi da impianti sportivi
E	3	01	02	01	008	E.3.01.02.01.008	E3010201008	Proventi da mense
E	3	01	02	01	013	E.3.01.02.01.013	E3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
E	3	01	02	01	018	E.3.01.02.01.018	E3010201018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali
E	3	01	02	01	020	E.3.01.02.01.020	E3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
E	3	01	02	01	022	E.3.01.02.01.022	E3010201022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line
E	3	01	02	01	023	E.3.01.02.01.023	E3010201023	Proventi da servizi per formazione e addestramento
E	3	01	02	01	026	E.3.01.02.01.026	E3010201026	Proventi da licenze d'uso per software
E	3	01	02	01	027	E.3.01.02.01.027	E3010201027	Proventi da consulenze
E	3	01	02	01	028	E.3.01.02.01.028	E3010201028	Proventi da servizi informatici
E	3	01	02	01	029	E.3.01.02.01.029	E3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa
E	3	01	02	01	032	E.3.01.02.01.032	E3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	3	01	02	01	033	E.3.01.02.01.033	E3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
E	3	01	02	01	036	E.3.01.02.01.036	E3010201036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale
E	3	01	02	01	038	E.3.01.02.01.038	E3010201038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca
E	3	01	02	01	039	E.3.01.02.01.039	E3010201039	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione
E	3	01	02	01	040	E.3.01.02.01.040	E3010201040	Proventi per organizzazione convegni
E	3	01	02	01	042	E.3.01.02.01.042	E3010201042	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
E	3	01	02	01	999	E.3.01.02.01.999	E3010201999	Proventi da servizi n.a.c.
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>000</b>	<b>E.3.01.02.02.000</b>		<b>Entrate dall'erogazione di servizi universitari</b>
E	3	1	2	2	001	E.3.01.02.02.001	E3010202001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello
E	3	1	2	2	002	E.3.01.02.02.002	E3010202002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream
E	3	1	2	2	999	E.3.01.02.02.999	E3010202999	Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>		<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>		<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>
E	3	01	03	02	001	E.3.01.03.02.001	E3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali
E	3	01	03	02	002	E.3.01.03.02.002	E3010302002	Locazioni di altri beni immobili
E	3	01	03	02	003	E.3.01.03.02.003	E3010302003	Noleggi e locazioni di beni mobili
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.3.02.00.00.000</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.3.02.01.00.000</b>		<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>E.3.02.01.01.000</b>		<b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche</b>
E	3	02	01	01	001	E.3.02.01.01.001	E3020101001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.3.02.02.00.000</b>		<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>
<b>E</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>E.3.02.02.01.000</b>		<b>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</b>
E	3	02	02	01	001	E.3.02.02.01.001	E3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<b>in vigore dal 1° gennaio 2018</b>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>Codice completo PdC</b>		
E	3	02	03	01	000	E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
E	3	02	03	01	000	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
E	3	02	03	01	001	E.3.02.03.01.001	E3020301001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
E	3	02	03	02	000	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	
E	3	02	03	02	001	E.3.02.03.02.001	E3020302001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	
E	3	03	00	00	000	E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	
E	3	03	01	00	000	E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
E	3	03	01	01	000	E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	
E	3	03	01	01	001	E.3.03.01.01.001	E3030101001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	
E	3	03	01	01	003	E.3.03.01.01.003	E3030101003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	
E	3	03	02	00	000	E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
E	3	03	02	01	000	E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	
E	3	03	02	01	001	E.3.03.02.01.001	E3030201001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	
E	3	03	02	01	003	E.3.03.02.01.003	E3030201003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti	
E	3	03	03	00	000	E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	
E	3	03	03	03	000	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	
E	3	03	03	03	001	E.3.03.03.03.001	E3030303001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	
E	3	03	03	04	000	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	
E	3	03	03	04	001	E.3.03.03.04.001	E3030304001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	
E	3	04	00	00	000	E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	
E	3	04	99	00	000	E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	
E	3	04	99	01	000	E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	
E	3	04	99	01	001	E.3.04.99.01.001	E3049901001 Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	3	04	99	99	000	E.3.04.99.99.000		Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.
E	3	04	99	99	999	E.3.04.99.99.999	E3049999999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.
E	3	05	00	00	000	E.3.05.00.00.000		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>
E	3	05	01	00	000	E.3.05.01.00.000		<b>Indennizzi di assicurazione</b>
E	3	05	01	01	000	E.3.05.01.01.000		<b>Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>
E	3	05	01	01	001	E.3.05.01.01.001	E3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili
E	3	05	01	01	002	E.3.05.01.01.002	E3050101002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili
E	3	05	01	01	999	E.3.05.01.01.999	E3050101999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
E	3	05	01	99	000	E.3.05.01.99.000		<b>Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.</b>
E	3	05	01	99	999	E.3.05.01.99.999	E3050199999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E	3	05	02	00	000	E.3.05.02.00.000		<b>Rimborsi in entrata</b>
E	3	05	02	01	000	E.3.05.02.01.000		<b>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>
E	3	05	02	01	001	E.3.05.02.01.001	E3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
E	3	05	02	02	000	E.3.05.02.02.000		<b>Entrate per rimborsi di imposte</b>
E	3	05	02	02	001	E.3.05.02.02.001	E3050202001	Entrate per rimborsi di imposte indirette
E	3	05	02	02	002	E.3.05.02.02.002	E3050202002	Entrate da rimborsi di IVA a credito
E	3	05	02	02	003	E.3.05.02.02.003	E3050202003	Entrate da rimborsi di imposte dirette
E	3	05	02	03	000	E.3.05.02.03.000		<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>
E	3	05	02	03	001	E.3.05.02.03.001	E3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E	3	05	02	03	002	E.3.05.02.03.002	E3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E	3	05	02	03	003	E.3.05.02.03.003	E3050203003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E	3	05	02	03	004	E.3.05.02.03.004	E3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
E	3	05	02	03	005	E.3.05.02.03.005	E3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
E	3	05	02	03	006	E.3.05.02.03.006	E3050203006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
E	3	05	02	03	008	E.3.05.02.03.008	E3050203008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo
E	3	05	99	00	000	<b>E.3.05.99.00.000</b>		<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>
E	3	05	99	99	000	<b>E.3.05.99.99.000</b>		<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>
E	3	05	99	99	999	E.3.05.99.99.999	E3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.
E	4	00	00	00	000	<b>E.4.00.00.00.000</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>
E	4	02	00	00	000	<b>E.4.02.00.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>
E	4	02	01	00	000	<b>E.4.02.01.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>
E	4	02	01	01	000	<b>E.4.02.01.01.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>
E	4	02	01	01	001	E.4.02.01.01.001	E4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri
E	4	02	01	01	014	E.4.02.01.01.014	E4020101014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988
E	4	02	01	01	003	E.4.02.01.01.003	E4020101003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E	4	02	01	01	004	E.4.02.01.01.004	E4020101004	Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E	4	02	01	01	005	E.4.02.01.01.005	E4020101005	Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali
E	4	02	01	01	006	E.4.02.01.01.006	E4020101006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica
E	4	02	01	01	007	E.4.02.01.01.007	E4020101007	Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia
E	4	02	01	01	008	E.4.02.01.01.008	E4020101008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.
E	4	02	01	01	009	E.4.02.01.01.009	E4020101009	Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici
E	4	02	01	01	010	E.4.02.01.01.010	E4020101010	Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti
E	4	02	01	01	011	E.4.02.01.01.011	E4020101011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa
E	4	02	01	01	012	E.4.02.01.01.012	E4020101012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E	4	02	01	01	013	E.4.02.01.01.013	E4020101013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E	4	02	01	01	999	E.4.02.01.01.999	E4020101999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	02	01	02	000	E.4.02.01.02.000		<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>
E	4	02	01	02	001	E.4.02.01.02.001	E4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
E	4	02	01	02	002	E.4.02.01.02.002	E4020102002	Contributi agli investimenti da Province
E	4	02	01	02	003	E.4.02.01.02.003	E4020102003	Contributi agli investimenti da Comuni
E	4	02	01	02	004	E.4.02.01.02.004	E4020102004	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale
E	4	02	01	02	005	E.4.02.01.02.005	E4020102005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni
E	4	02	01	02	006	E.4.02.01.02.006	E4020102006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane
E	4	02	01	02	007	E.4.02.01.02.007	E4020102007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio
E	4	02	01	02	008	E.4.02.01.02.008	E4020102008	Contributi agli investimenti da Università
E	4	02	01	02	009	E.4.02.01.02.009	E4020102009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E	4	02	01	02	010	E.4.02.01.02.010	E4020102010	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali
E	4	02	01	02	011	E.4.02.01.02.011	E4020102011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali
E	4	02	01	02	012	E.4.02.01.02.012	E4020102012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E	4	02	01	02	013	E.4.02.01.02.013	E4020102013	Contributi agli investimenti da Policlinici
E	4	02	01	02	014	E.4.02.01.02.014	E4020102014	Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E	4	02	01	02	015	E.4.02.01.02.015	E4020102015	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E	4	02	01	02	016	E.4.02.01.02.016	E4020102016	Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E	4	02	01	02	017	E.4.02.01.02.017	E4020102017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E	4	02	01	02	018	E.4.02.01.02.018	E4020102018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali
E	4	02	01	02	019	E.4.02.01.02.019	E4020102019	Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E	4	02	01	02	999	E.4.02.01.02.999	E4020102999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
E	4	02	01	03	000	E.4.02.01.03.000		<b>Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza</b>
E	4	02	01	03	001	E.4.02.01.03.001	E4020103001	Contributi agli investimenti da INPS




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	02	01	03	002	E.4.02.01.03.002	E4020103002	Contributi agli investimenti da INAIL
E	4	02	01	03	999	E.4.02.01.03.999	E4020103999	Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.
E	4	02	02	00	000	<b>E.4.02.02.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>
E	4	02	02	01	000	<b>E.4.02.02.01.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>
E	4	02	02	01	001	E.4.02.02.01.001	E4020201001	Contributi agli investimenti da Famiglie
E	4	02	03	00	000	<b>E.4.02.03.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>
E	4	02	03	01	000	<b>E.4.02.03.01.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da imprese controllate</b>
E	4	02	03	01	001	E.4.02.03.01.001	E4020301001	Contributi agli investimenti da imprese controllate
E	4	02	03	02	000	<b>E.4.02.03.02.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate</b>
E	4	02	03	02	001	E.4.02.03.02.001	E4020302001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate
E	4	02	03	03	000	<b>E.4.02.03.03.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da altre Imprese</b>
E	4	02	03	03	999	E.4.02.03.03.999	E4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese
E	4	02	04	00	000	<b>E.4.02.04.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>
E	4	02	04	01	000	<b>E.4.02.04.01.000</b>		<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>
E	4	02	04	01	001	E.4.02.04.01.001	E4020401001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
E	4	02	05	00	000	<b>E.4.02.05.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>
E	4	02	05	01	000	<b>E.4.02.05.01.000</b>		<b>Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</b>
E	4	02	05	01	001	E.4.02.05.01.001	E4020501001	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
E	4	02	05	03	000	<b>E.4.02.05.03.000</b>		<b>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</b>
E	4	02	05	03	001	E.4.02.05.03.001	E4020503001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E	4	02	05	04	000	<b>E.4.02.05.04.000</b>		<b>Fondo Sociale Europeo (FSE)</b>
E	4	02	05	04	001	E.4.02.05.04.001	E4020504001	Fondo Sociale Europeo (FSE)
E	4	02	05	05	000	<b>E.4.02.05.05.000</b>		<b>Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia</b>




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	02	05	05	001	E.4.02.05.05.001	E4020505001	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
E	4	02	05	07	000	E.4.02.05.07.000		<b>Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo</b>
E	4	02	05	07	001	E.4.02.05.07.001	E4020507001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
E	4	02	05	99	000	E.4.02.05.99.000		<b>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea</b>
E	4	02	05	99	999	E.4.02.05.99.999	E4020599999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
E	4	02	06	00	000	E.4.02.06.00.000		<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>
E	4	02	06	01	000	E.4.02.06.01.000		<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali</b>
E	4	02	06	01	001	E.4.02.06.01.001	E4020601001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri
E	4	02	06	01	999	E.4.02.06.01.999	E4020601999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
E	4	02	06	02	000	E.4.02.06.02.000		<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali</b>
E	4	02	06	02	001	E.4.02.06.02.001	E4020602001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome
E	4	02	10	00	000	E.4.02.10.00.000		<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>
E	4	02	10	01	000	E.4.02.10.01.000		<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea</b>
E	4	02	10	01	001	E.4.02.10.01.001	E4021001001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea
E	4	03	00	00	000	E.4.03.00.00.000		<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>
E	4	03	10	00	000	E.4.03.10.00.000		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>
E	4	03	10	01	000	E.4.03.10.01.000		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali</b>
E	4	03	10	01	001	E.4.03.10.01.001	E4031001001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri
E	4	03	10	01	003	E.4.03.10.01.003	E4031001003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E	4	03	10	01	004	E.4.03.10.01.004	E4031001004	Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E	4	03	10	01	005	E.4.03.10.01.005	E4031001005	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali
E	4	03	10	01	006	E.4.03.10.01.006	E4031001006	Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica
E	4	03	10	01	007	E.4.03.10.01.007	E4031001007	Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	03	10	01	008	E.4.03.10.01.008	E4031001008	Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.
E	4	03	10	01	009	E.4.03.10.01.009	E4031001009	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici
E	4	03	10	01	010	E.4.03.10.01.010	E4031001010	Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti
E	4	03	10	01	011	E.4.03.10.01.011	E4031001011	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa
E	4	03	10	01	012	E.4.03.10.01.012	E4031001012	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E	4	03	10	01	013	E.4.03.10.01.013	E4031001013	Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E	4	03	10	01	999	E.4.03.10.01.999	E4031001999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
<b>E</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>E.4.03.10.02.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali</b>
E	4	03	10	02	001	E.4.03.10.02.001	E4031002001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome
E	4	03	10	02	002	E.4.03.10.02.002	E4031002002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province
E	4	03	10	02	003	E.4.03.10.02.003	E4031002003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni
E	4	03	10	02	004	E.4.03.10.02.004	E4031002004	Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale
E	4	03	10	02	005	E.4.03.10.02.005	E4031002005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni
E	4	03	10	02	006	E.4.03.10.02.006	E4031002006	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane
E	4	03	10	02	007	E.4.03.10.02.007	E4031002007	Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio
E	4	03	10	02	008	E.4.03.10.02.008	E4031002008	Altri trasferimenti in conto capitale da Università
E	4	03	10	02	009	E.4.03.10.02.009	E4031002009	Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E	4	03	10	02	010	E.4.03.10.02.010	E4031002010	Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali
E	4	03	10	02	011	E.4.03.10.02.011	E4031002011	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali
E	4	03	10	02	012	E.4.03.10.02.012	E4031002012	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E	4	03	10	02	013	E.4.03.10.02.013	E4031002013	Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici
E	4	03	10	02	014	E.4.03.10.02.014	E4031002014	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E	4	03	10	02	015	E.4.03.10.02.015	E4031002015	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	03	10	02	016	E.4.03.10.02.016	E4031002016	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E	4	03	10	02	017	E.4.03.10.02.017	E4031002017	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E	4	03	10	02	018	E.4.03.10.02.018	E4031002018	Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali
E	4	03	10	02	019	E.4.03.10.02.019	E4031002019	Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E	4	03	10	02	999	E.4.03.10.02.999	E4031002999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
E	4	03	10	03	000	<b>E.4.03.10.03.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza</b>
E	4	03	10	03	001	E.4.03.10.03.001	E4031003001	Altri trasferimenti in conto capitale da INPS
E	4	03	10	03	002	E.4.03.10.03.002	E4031003002	Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL
E	4	03	10	03	999	E.4.03.10.03.999	E4031003999	Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.
E	4	03	11	00	000	<b>E.4.03.11.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>
E	4	03	11	01	000	<b>E.4.03.11.01.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>
E	4	03	11	01	001	E.4.03.11.01.001	E4031101001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
E	4	03	12	00	000	<b>E.4.03.12.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>
E	4	03	12	01	000	<b>E.4.03.12.01.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate</b>
E	4	03	12	01	001	E.4.03.12.01.001	E4031201001	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate
E	4	03	12	02	000	<b>E.4.03.12.02.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate</b>
E	4	03	12	02	001	E.4.03.12.02.001	E4031202001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate
E	4	03	12	99	000	<b>E.4.03.12.99.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese</b>
E	4	03	12	99	001	E.4.03.12.99.999	E4031299001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
E	4	03	13	00	000	<b>E.4.03.13.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>
E	4	03	13	01	000	<b>E.4.03.13.01.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>
E	4	03	13	01	001	E.4.03.13.01.001	E4031301001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
E	4	03	14	00	000	<b>E.4.03.14.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<b>in vigore dal 1° gennaio 2018</b>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>			<b>Codice completo PdC</b>
E	4	03	14	01	000	E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	
E	4	03	14	01	001	E.4.03.14.01.001	E4031401001 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	
E	4	03	14	02	000	E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	
E	4	03	14	02	001	E.4.03.14.02.001	E4031402001 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	
E	4	04	00	00	000	E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
E	4	04	01	00	000	E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	
E	4	04	01	01	000	E.4.04.01.01.000	Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
E	4	04	01	01	001	E.4.04.01.01.001	E4040101001 Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
E	4	04	01	01	003	E.4.04.01.01.003	E4040101003 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	
E	4	04	01	03	000	E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	
E	4	04	01	03	001	E.4.04.01.03.001	E4040103001 Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
E	4	04	01	03	002	E.4.04.01.03.002	E4040103002 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
E	4	04	01	03	003	E.4.04.01.03.003	E4040103003 Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
E	4	04	01	03	999	E.4.04.01.03.999	E4040103999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
E	4	04	01	04	000	E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	
E	4	04	01	04	001	E.4.04.01.04.001	E4040104001 Alienazione di Macchinari	
E	4	04	01	04	999	E.4.04.01.04.999	E4040104999 Alienazione di impianti	
E	4	04	01	05	000	E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	
E	4	04	01	05	001	E.4.04.01.05.001	E4040105001 Attrezzature scientifiche	
E	4	04	01	05	002	E.4.04.01.05.002	E4040105002 Attrezzature sanitarie	
E	4	04	01	05	999	E.4.04.01.05.999	E4040105999 Alienazione di Attrezzature n.a.c.	
E	4	04	01	06	000	E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	
E	4	04	01	06	001	E.4.04.01.06.001	E4040106001 Alienazione di macchine per ufficio	



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	04	01	07	000	E.4.04.01.07.000		<b>Alienazione di hardware</b>
E	4	04	01	07	001	E.4.04.01.07.001	E4040107001	Alienazione di server
E	4	04	01	07	001	E.4.04.01.07.002	E4040107002	Alienazione di postazioni di lavoro
E	4	04	01	07	001	E.4.04.01.07.003	E4040107003	Alienazione di periferiche
E	4	04	01	07	001	E.4.04.01.07.004	E4040107004	Alienazione di apparati di telecomunicazione
E	4	04	01	07	001	E.4.04.01.07.005	E4040107005	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
E	4	04	01	07	999	E.4.04.01.07.999	E4040107999	Alienazione di hardware n.a.c.
E	4	04	01	08	000	E.4.04.01.08.000		<b>Alienazione di Beni immobili</b>
E	4	04	01	08	005	E.4.04.01.08.005	E4040108005	Alienazione di Fabbricati rurali
E	4	04	01	08	007	E.4.04.01.08.007	E4040108007	Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
E	4	04	01	08	015	E.4.04.01.08.015	E4040108015	Alienazione di Impianti sportivi
E	4	04	01	08	017	E.4.04.01.08.017	E4040108017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
E	4	04	01	08	999	E.4.04.01.08.999	E4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.
E	4	04	01	09	000	E.4.04.01.09.000		<b>Alienazione di Oggetti di valore</b>
E	4	04	01	09	001	E.4.04.01.09.001	E4040109001	Alienazione di Oggetti di valore
E	4	04	01	10	000	E.4.04.01.10.000		<b>Alienazione di diritti reali</b>
E	4	04	01	10	001	E.4.04.01.10.001	E4040110001	Alienazione di diritti reali
E	4	04	01	99	000	E.4.04.01.99.000		<b>Alienazione di altri beni materiali</b>
E	4	04	01	99	001	E.4.04.01.99.001	E4040199001	Alienazione di Materiale bibliografico
E	4	04	01	99	002	E.4.04.01.99.002	E4040199002	Alienazione di Strumenti musicali
E	4	04	01	99	999	E.4.04.01.99.999	E4040199999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.
E	4	04	02	00	000	E.4.04.02.00.000		<b>Cessioni di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>
E	4	04	02	01	000	E.4.04.02.01.000		Cessione di Terreni




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	4	04	02	01	001	E.4.04.02.01.001	E4040201001	Cessione di Terreni agricoli
E	4	04	02	01	002	E.4.04.02.01.002	E4040201002	Cessione di Terreni edificabili
E	4	04	02	01	999	E.4.04.02.01.999	E4040201999	Cessione di terreni n.a.c.
<b>E</b>	<b>4</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.4.04.03.00.000</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>
E	4	04	03	01	000	E.4.04.03.01.000		Alienazione di software
E	4	04	03	01	001	E.4.04.03.01.001	E4040301001	Alienazione di software
E	4	04	03	02	000	E.4.04.03.02.000		Alienazione di Brevetti
E	4	04	03	02	001	E.4.04.03.02.001	E4040302001	Alienazione di Brevetti
E	4	04	03	03	000	E.4.04.03.03.000		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
E	4	04	03	03	001	E.4.04.03.03.001	E4040303001	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
E	4	04	03	99	000	E.4.04.03.99.000		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
E	4	04	03	99	001	E.4.04.03.99.001	E4040399001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
<b>E</b>	<b>4</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.4.05.00.00.000</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>
E	4	05	03	00	000	E.4.05.03.00.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E	4	05	03	01	000	E.4.05.03.01.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E	4	05	03	01	001	E.4.05.03.01.001	E4050301001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E	4	05	03	02	000	E.4.05.03.02.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E	4	05	03	02	001	E.4.05.03.02.001	E4050302001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E	4	05	03	03	000	E.4.05.03.03.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E	4	05	03	03	001	E.4.05.03.03.001	E4050303001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E	4	05	03	04	000	E.4.05.03.04.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
E	4	05	03	04	001	E.4.05.03.04.001	E4050304001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
E	4	05	03	05	000	E.4.05.03.05.000		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
E	4	05	03	05	001	E.4.05.03.05.001	E4050305001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
E	4	05	03	06	000	E.4.05.03.06.000		<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP</b>
E	4	05	03	06	001	E.4.05.03.06.001	E4050306001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
E	4	05	04	00	000	E.4.05.04.00.000		<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>
E	4	05	04	99	000	E.4.05.04.99.000		<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>
E	4	05	04	99	999	E.4.05.04.99.999	E4050499999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
<b>E</b>	<b>5</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>
E	5	01	00	00	000	E.5.01.00.00.000		<b>Alienazione di attività finanziarie</b>
E	5	01	01	00	000	E.5.01.01.00.000		<b>Alienazione di partecipazioni</b>
E	5	01	01	03	000	E.5.01.01.03.000		<b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>
E	5	01	01	03	001	E.5.01.01.03.001	E5010103001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate
E	5	01	01	03	002	E.5.01.01.03.002	E5010103002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate
E	5	01	01	03	999	E.5.01.01.03.999	E5010103999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
E	5	01	01	04	000	E.5.01.01.04.000		<b>Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP</b>
E	5	01	01	04	001	E.5.01.01.04.001	E5010104001	Alienazione di partecipazioni in ISP controllate
E	5	01	01	04	999	E.5.01.01.04.999	E5010104999	Alienazione di partecipazioni in altre ISP
E	5	01	03	00	000	E.5.01.03.00.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>
E	5	01	03	01	000	E.5.01.03.01.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>
E	5	01	03	01	001	E.5.01.03.01.001	E5010301001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
E	5	01	03	03	000	E.5.01.03.03.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti</b>
E	5	01	03	03	001	E.5.01.03.03.001	E5010303001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti
E	5	01	04	00	000	E.5.01.04.00.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>
E	5	01	04	01	000	E.5.01.04.01.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>




<p style="text-align: center;"><b>CODIFICA SIOPE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>delle UNIVERSITA'</b></p> <p style="text-align: center;"><i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i></p>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	5	01	04	01	001	E.5.01.04.01.001	E5010401001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali
E	5	01	04	03	000	E.5.01.04.03.000		<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti</b>
E	5	01	04	03	001	E.5.01.04.03.001	E5010403001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti
E	5	03	00	00	000	E.5.03.00.00.000		<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
E	5	03	11	00	000	E.5.03.11.00.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>
E	5	03	11	01	000	E.5.03.11.01.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali</b>
E	5	03	11	01	001	E.5.03.11.01.001	E5031101001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri
E	5	03	11	01	003	E.5.03.11.01.003	E5031101003	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri
E	5	03	11	01	004	E.5.03.11.01.004	E5031101004	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E	5	03	11	01	005	E.5.03.11.01.005	E5031101005	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali
E	5	03	11	01	006	E.5.03.11.01.006	E5031101006	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione dell'attività economica
E	5	03	11	01	007	E.5.03.11.01.007	E5031101007	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia
E	5	03	11	01	008	E.5.03.11.01.008	E5031101008	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A.
E	5	03	11	01	009	E.5.03.11.01.009	E5031101009	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali produttori di servizi economici
E	5	03	11	01	010	E.5.03.11.01.010	E5031101010	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative indipendenti
E	5	03	11	01	011	E.5.03.11.01.011	E5031101011	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura associativa
E	5	03	11	01	012	E.5.03.11.01.012	E5031101012	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E	5	03	11	01	013	E.5.03.11.01.013	E5031101013	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E	5	03	11	01	999	E.5.03.11.01.999	E5031101999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
E	5	03	11	02	000	E.5.03.11.02.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali</b>
E	5	03	11	02	001	E.5.03.11.02.001	E5031102001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province autonome
E	5	03	11	02	002	E.5.03.11.02.002	E5031102002	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province
E	5	03	11	02	003	E.5.03.11.02.003	E5031102003	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	5	03	11	02	004	E.5.03.11.02.004	E5031102004	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e Roma capitale
E	5	03	11	02	005	E.5.03.11.02.005	E5031102005	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni
E	5	03	11	02	006	E.5.03.11.02.006	E5031102006	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane
E	5	03	11	02	007	E.5.03.11.02.007	E5031102007	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio
E	5	03	11	02	008	E.5.03.11.02.008	E5031102008	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università
E	5	03	11	02	009	E.5.03.11.02.009	E5031102009	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E	5	03	11	02	010	E.5.03.11.02.010	E5031102010	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali
E	5	03	11	02	011	E.5.03.11.02.011	E5031102011	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali
E	5	03	11	02	012	E.5.03.11.02.012	E5031102012	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E	5	03	11	02	013	E.5.03.11.02.013	E5031102013	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici
E	5	03	11	02	014	E.5.03.11.02.014	E5031102014	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E	5	03	11	02	015	E.5.03.11.02.015	E5031102015	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E	5	03	11	02	016	E.5.03.11.02.016	E5031102016	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E	5	03	11	02	017	E.5.03.11.02.017	E5031102017	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E	5	03	11	02	018	E.5.03.11.02.018	E5031102018	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali
E	5	03	11	02	019	E.5.03.11.02.019	E5031102019	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
E	5	03	11	02	999	E.5.03.11.02.999	E5031102999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali n.a.c.
E	5	03	11	03	000	E.5.03.11.03.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza</b>
E	5	03	11	03	001	E.5.03.11.03.001	E5031103001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS
E	5	03	11	03	002	E.5.03.11.03.002	E5031103002	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL
E	5	03	11	03	999	E.5.03.11.03.999	E5031103999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza
E	5	03	12	00	000	E.5.03.12.00.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>
E	5	03	12	01	000	E.5.03.12.01.000		<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>




<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<i>delle UNIVERSITA'</i>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V		
E	5	03	12	01	001	E.5.03.12.01.001	E5031201001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
E	5	03	13	00	000	E.5.03.13.00.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>
E	5	03	13	01	000	E.5.03.13.01.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate</b>
E	5	03	13	01	001	E.5.03.13.01.001	E5031301001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate
E	5	03	13	02	000	E.5.03.13.02.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate</b>
E	5	03	13	02	001	E.5.03.13.02.001	E5031302001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate
E	5	03	13	03	000	E.5.03.13.03.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA</b>
E	5	03	13	03	001	E.5.03.13.03.001	E5031303001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA
E	5	03	13	99	000	E.5.03.13.99.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese</b>
E	5	03	13	99	999	E.5.03.13.99.999	E5031399999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
E	5	03	14	00	000	E.5.03.14.00.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>
E	5	03	14	01	000	E.5.03.14.01.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>
E	5	03	14	01	001	E.5.03.14.01.001	E5031401001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
E	5	03	15	00	000	E.5.03.15.00.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>
E	5	03	15	01	000	E.5.03.15.01.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea</b>
E	5	03	15	01	001	E.5.03.15.01.001	E5031501001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea
E	5	03	15	02	000	E.5.03.15.02.000	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo</b>
E	5	03	15	02	001	E.5.03.15.02.001	E5031502001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo
E	5	04	00	00	000	E.5.04.00.00.000	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>
E	5	04	07	00	000	E.5.04.07.00.000	<b>Prelievi da depositi bancari</b>
E	5	04	07	01	000	E.5.04.07.01.000	<b>Prelievi da depositi bancari</b>
E	5	04	07	01	001	E.5.04.07.01.001	E5040701001 Prelievi da depositi bancari




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
<b>CODIFICA SIOPE</b>									
<b>delle UNIVERSITA'</b>									
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>									
E	6	00	00	00	000	<b>E.6.00.00.00.000</b>		<b>Accensione Prestiti</b>	
E	6	02	00	00	000	E.6.02.00.00.000		Accensione prestiti a breve termine	
E	6	02	01	00	000	E.6.02.01.00.000		Finanziamenti a breve termine	
E	6	02	01	99	000	E.6.02.01.99.000		Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	
E	6	02	01	99	001	E.6.02.01.99.001	E6020199001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	
E	6	03	00	00	000	<b>E.6.03.00.00.000</b>		<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
E	6	03	01	00	000	E.6.03.01.00.000		Finanziamenti a medio lungo termine	
E	6	03	01	04	000	E.6.03.01.04.000		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	
E	6	03	01	04	003	E.6.03.01.04.003	E6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	
E	6	03	01	05	000	<b>E.6.03.01.05.000</b>		<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente</b>	
E	6	03	01	05	001	E.6.03.01.05.001	E6030105001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	
E	6	03	01	06	000	<b>E.6.03.01.06.000</b>		<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente</b>	
E	6	03	01	06	001	E.6.03.01.06.001	E6030106001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	
E	6	04	00	00	000	<b>E.6.04.00.00.000</b>		<b>Altre forme di indebitamento</b>	
E	6	04	02	00	000	E.6.04.02.00.000		Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
E	6	04	02	01	000	E.6.04.02.01.000		Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
E	6	04	02	01	001	E.6.04.02.01.001	E6040201001	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
E	7	00	00	00	000	<b>E.7.00.00.00.000</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
E	7	01	00	00	000	E.7.01.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
E	7	01	01	00	000	E.7.01.01.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
E	7	01	01	01	000	E.7.01.01.01.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
E	7	01	01	01	001	E.7.01.01.01.001	E7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	9	00	00	00	000	E.9.00.00.00.000		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)</b>
E	9	01	00	00	000	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro
E	9	01	01	00	000	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute
E	9	01	01	02	000	E.9.01.01.02.000		Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
E	9	01	01	02	001	E.9.01.01.02.001	E9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
E	9	01	01	99	000	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.
E	9	01	01	99	999	E.9.01.01.99.999	E9010199999	Altre ritenute n.a.c.
E	9	01	02	00	000	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente
E	9	01	02	01	000	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
E	9	01	02	01	001	E.9.01.02.01.001	E9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
E	9	01	02	02	000	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
E	9	01	02	02	001	E.9.01.02.02.001	E9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
E	9	01	02	99	000	E.9.01.02.99.000		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
E	9	01	02	99	999	E.9.01.02.99.999	E9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
E	9	01	03	00	000	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo
E	9	01	03	01	000	E.9.01.03.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
E	9	01	03	01	001	E.9.01.03.01.001	E9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
E	9	01	03	02	000	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
E	9	01	03	02	001	E.9.01.03.02.001	E9010302001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
E	9	01	03	99	000	E.9.01.03.99.000		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
E	9	01	03	99	999	E.9.01.03.99.999	E9010399999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	9	01	99	00	000	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro
E	9	01	99	01	000	E.9.01.99.01.000		Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
E	9	01	99	01	001	E.9.01.99.01.001	E9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
E	9	01	99	03	000	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economali e carte aziendali
E	9	01	99	03	001	E.9.01.99.03.001	E9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali
E	9	01	99	99	000	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse
E	9	01	99	99	999	E.9.01.99.99.999	E9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse
E	9	02	00	00	000	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi
E	9	02	01	00	000	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
E	9	02	01	01	000	E.9.02.01.01.000		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
E	9	02	01	01	001	E.9.02.01.01.001	E9020101001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
E	9	02	01	02	000	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
E	9	02	01	02	001	E.9.02.01.02.001	E9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
E	9	02	02	00	000	E.9.02.02.00.000		Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	000	E.9.02.02.01.000		Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	001	E.9.02.02.01.001	E9020201001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	003	E.9.02.02.01.003	E9020201003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	004	E.9.02.02.01.004	E9020201004	Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	005	E.9.02.02.01.005	E9020201005	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	006	E.9.02.02.01.006	E9020201006	Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	007	E.9.02.02.01.007	E9020201007	Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	008	E.9.02.02.01.008	E9020201008	Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	009	E.9.02.02.01.009	E9020201009	Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	9	02	02	01	010	E.9.02.02.01.010	E9020201010	Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	011	E.9.02.02.01.011	E9020201011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	012	E.9.02.02.01.012	E9020201012	Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	013	E.9.02.02.01.013	E9020201013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi
E	9	02	02	01	999	E.9.02.02.01.999	E9020201999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi
E	9	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.02.02.000</b>		<b>Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	02	02	001	E.9.02.02.02.001	E9020202001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	002	E.9.02.02.02.002	E9020202002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	003	E.9.02.02.02.003	E9020202003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	004	E.9.02.02.02.004	E9020202004	Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	005	E.9.02.02.02.005	E9020202005	Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	006	E.9.02.02.02.006	E9020202006	Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	007	E.9.02.02.02.007	E9020202007	Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	008	E.9.02.02.02.008	E9020202008	Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	009	E.9.02.02.02.009	E9020202009	Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	010	E.9.02.02.02.010	E9020202010	Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	011	E.9.02.02.02.011	E9020202011	Trasferimenti da Aziende sanitarie locali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	012	E.9.02.02.02.012	E9020202012	Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	013	E.9.02.02.02.013	E9020202013	Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	014	E.9.02.02.02.014	E9020202014	Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	015	E.9.02.02.02.015	E9020202015	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	016	E.9.02.02.02.016	E9020202016	Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	017	E.9.02.02.02.017	E9020202017	Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	9	02	02	02	018	E.9.02.02.02.018	E9020202018	Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	019	E.9.02.02.02.019	E9020202019	Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per operazioni conto terzi
E	9	02	02	02	999	E.9.02.02.02.999	E9020202999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.02.03.000</b>		<b>Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	02	03	001	E.9.02.02.03.001	E9020203001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi
E	9	02	02	03	002	E.9.02.02.03.002	E9020203002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi
E	9	02	02	03	999	E.9.02.02.03.999	E9020203999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.03.00.000</b>		<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.03.01.000</b>		<b>Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	03	01	001	E.9.02.03.01.001	E9020301001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.03.02.000</b>		<b>Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	03	02	001	E.9.02.03.02.001	E9020302001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi
E	9	02	03	02	002	E.9.02.03.02.002	E9020302002	Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi
E	9	02	03	02	999	E.9.02.03.02.999	E9020302999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.03.03.000</b>		<b>Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	03	03	001	E.9.02.03.03.001	E9020303001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.03.04.000</b>		<b>Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi</b>
E	9	02	03	04	001	E.9.02.03.04.001	E9020304001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>		<b>Depositi di/presso terzi</b>
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>		<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>
E	9	02	04	01	001	E.9.02.04.01.001	E9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
<b>E</b>	<b>9</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2</b>	<b>000</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>		<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>
E	9	02	04	02	001	E.9.02.04.02.001	E9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
E	9	02	05	00	000	E.9.02.05.00.000		<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>
E	9	02	05	01	000	E.9.02.05.01.000		<b>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</b>
E	9	02	05	01	001	E.9.02.05.01.001	E9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
E	9	02	99	00	000	E.9.02.99.00.000		<b>Altre entrate per conto terzi</b>
E	9	02	99	99	000	E.9.02.99.99.000		<b>Altre entrate per conto terzi</b>
E	9	02	99	99	999	E.9.02.99.99.999	E9029999999	Altre entrate per conto terzi
								<b>Incassi da regolarizzare</b>
							E0000099998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)
							E0000099999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>		<b>Spese correnti</b>
U	1	01	00	00	000	U.1.01.00.00.000		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>
U	1	01	01	00	000	U.1.01.01.00.000		<b>Retribuzioni lorde</b>
U	1	01	01	01	000	U.1.01.01.01.000		<b>Retribuzioni in denaro</b>
U	1	01	01	01	001	U.1.01.01.01.001	U1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	002	U.1.01.01.01.002	U1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	003	U.1.01.01.01.003	U1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	004	U.1.01.01.01.004	U1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	005	U.1.01.01.01.005	U1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	006	U.1.01.01.01.006	U1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	007	U.1.01.01.01.007	U1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	008	U.1.01.01.01.008	U1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	009	U.1.01.01.01.009	U1010101009	Assegni di ricerca



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	01	01	02	000	U.1.01.01.02.000		<b>Altre spese per il personale</b>
U	1	01	01	02	001	U.1.01.01.02.001	U1010102001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale
U	1	01	01	02	002	U.1.01.01.02.002	U1010102002	Buoni pasto
U	1	01	01	02	999	U.1.01.01.02.999	U1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>		<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>		<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>
U	1	01	02	01	001	U.1.01.02.01.001	U1010201001	Contributi obbligatori per il personale
U	1	01	02	01	002	U.1.01.02.01.002	U1010201002	Contributi previdenza complementare
U	1	01	02	01	003	U.1.01.02.01.003	U1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto
U	1	01	02	01	999	U.1.01.02.01.999	U1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>		<b>Altri contributi sociali</b>
U	1	01	02	02	001	U.1.01.02.02.001	U1010202001	Assegni familiari
U	1	01	02	02	002	U.1.01.02.02.002	U1010202002	Equo indennizzo
U	1	01	02	02	003	U.1.01.02.02.003	U1010202003	Indennità di fine servizio - quota annuale
U	1	01	02	02	999	U.1.01.02.02.999	U1010202999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>		<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>		<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>
U	1	02	01	01	001	U.1.02.01.01.001	U1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>U.1.02.01.02.000</b>		<b>Imposta di registro e di bollo</b>
U	1	02	01	02	001	U.1.02.01.02.001	U1020102001	Imposta di registro e di bollo
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.1.02.01.03.000</b>		<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>
U	1	02	01	03	001	U.1.02.01.03.001	U1020103001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	02	01	04	000	U.1.02.01.04.000		<b>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</b>
U	1	02	01	04	001	U.1.02.01.04.001	U1020104001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
U	1	02	01	05	000	U.1.02.01.05.000		<b>Tributo funzione tutela e protezione ambiente</b>
U	1	02	01	05	001	U.1.02.01.05.001	U1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
U	1	02	01	06	000	U.1.02.01.06.000		<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>
U	1	02	01	06	001	U.1.02.01.06.001	U1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U	1	02	01	07	000	U.1.02.01.07.000		<b>Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche</b>
U	1	02	01	07	001	U.1.02.01.07.001	U1020107001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
U	1	02	01	08	000	U.1.02.01.08.000		<b>Tassa sulle emissioni di anidride solforosa</b>
U	1	02	01	08	001	U.1.02.01.08.001	U1020108001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
U	1	02	01	09	000	U.1.02.01.09.000		<b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>
U	1	02	01	09	001	U.1.02.01.09.001	U1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U	1	02	01	10	000	U.1.02.01.10.000		<b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>
U	1	02	01	10	001	U.1.02.01.10.001	U1020110001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
U	1	02	01	12	000	U.1.02.01.12.000		<b>Imposta Municipale Propria</b>
U	1	02	01	12	001	U.1.02.01.12.001	U1020112001	Imposta Municipale Propria
U	1	02	01	13	000	U.1.02.01.13.000		<b>Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie</b>
U	1	02	01	13	001	U.1.02.01.13.001	U1020113001	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
U	1	02	01	14	000	U.1.02.01.14.000		<b>Tributi sulle successioni e donazioni</b>
U	1	02	01	14	001	U.1.02.01.14.001	U1020114001	Tributi sulle successioni e donazioni
U	1	02	01	99	000	U.1.02.01.99.000		<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>
U	1	02	01	99	999	U.1.02.01.99.999	U1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U	1	03	00	00	000	U.1.03.00.00.000		<b>Acquisto di beni e servizi</b>




<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<b>delle UNIVERSITA'</b>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>		
U	1	03	01	00	000	U.1.03.01.00.000	<b>Acquisto di beni</b>
U	1	03	01	01	000	U.1.03.01.01.000	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>
U	1	03	01	01	001	U.1.03.01.01.001	U1030101001 Giornali e riviste
U	1	03	01	01	002	U.1.03.01.01.002	U1030101002 Pubblicazioni
U	1	03	01	02	000	U.1.03.01.02.000	<b>Altri beni di consumo</b>
U	1	03	01	02	001	U.1.03.01.02.001	U1030102001 Carta, cancelleria e stampati
U	1	03	01	02	002	U.1.03.01.02.002	U1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
U	1	03	01	02	003	U.1.03.01.02.003	U1030102003 Equipaggiamento
U	1	03	01	02	004	U.1.03.01.02.004	U1030102004 Vestiario
U	1	03	01	02	005	U.1.03.01.02.005	U1030102005 Accessori per uffici e alloggi
U	1	03	01	02	006	U.1.03.01.02.006	U1030102006 Materiale informatico
U	1	03	01	02	007	U.1.03.01.02.007	U1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
U	1	03	01	02	008	U.1.03.01.02.008	U1030102008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
U	1	03	01	02	009	U.1.03.01.02.009	U1030102009 Beni per attività di rappresentanza
U	1	03	01	02	011	U.1.03.01.02.011	U1030102011 Generi alimentari
U	1	03	01	02	012	U.1.03.01.02.012	U1030102012 Accessori per attività sportive e ricreative
U	1	03	01	02	014	U.1.03.01.02.014	U1030102014 Stampati specialistici
U	1	03	01	02	999	U.1.03.01.02.999	U1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
U	1	03	01	03	000	U.1.03.01.03.000	<b>Flora e Fauna</b>
U	1	03	01	03	001	U.1.03.01.03.001	U1030103001 Fauna selvatica e non selvatica
U	1	03	01	03	002	U.1.03.01.03.002	U1030103002 Flora selvatica e non selvatica
U	1	03	01	05	000	U.1.03.01.05.000	<b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>
U	1	03	01	05	006	U.1.03.01.05.006	U1030105006 Prodotti chimici




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	03	01	05	007	U.1.03.01.05.007	U1030105007	Materiali e prodotti per uso veterinario
U	1	03	01	05	999	U.1.03.01.05.999	U1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>		<b>Acquisto di servizi</b>
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>		<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>
U	1	03	02	01	001	U.1.03.02.01.001	U1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
U	1	03	02	01	002	U.1.03.02.01.002	U1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
U	1	03	02	01	008	U.1.03.02.01.008	U1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>		<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>
U	1	03	02	02	001	U.1.03.02.02.001	U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco
U	1	03	02	02	002	U.1.03.02.02.002	U1030202002	Indennità di missione e di trasferta
U	1	03	02	02	004	U.1.03.02.02.004	U1030202004	Pubblicità
U	1	03	02	02	005	U.1.03.02.02.005	U1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
U	1	03	02	02	999	U.1.03.02.02.999	U1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>		<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>
U	1	03	02	04	004	U.1.03.02.04.004	U1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
U	1	03	02	04	999	U.1.03.02.04.999	U1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>		<b>Utenze e canoni</b>
U	1	03	02	05	001	U.1.03.02.05.001	U1030205001	Telefonia fissa
U	1	03	02	05	002	U.1.03.02.05.002	U1030205002	Telefonia mobile
U	1	03	02	05	003	U.1.03.02.05.003	U1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
U	1	03	02	05	004	U.1.03.02.05.004	U1030205004	Energia elettrica
U	1	03	02	05	005	U.1.03.02.05.005	U1030205005	Acqua
U	1	03	02	05	006	U.1.03.02.05.006	U1030205006	Gas




<p style="text-align: center;"><b>CODIFICA SIOPE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>delle UNIVERSITA'</b></p> <p style="text-align: center;"><i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i></p>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	03	02	05	007	U.1.03.02.05.007	U1030205007	Spese di condominio
U	1	03	02	05	999	U.1.03.02.05.999	U1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>		<b>Utilizzo di beni di terzi</b>
U	1	03	02	07	001	U.1.03.02.07.001	U1030207001	Locazione di beni immobili
U	1	03	02	07	002	U.1.03.02.07.002	U1030207002	Noleggi di mezzi di trasporto
U	1	03	02	07	003	U.1.03.02.07.003	U1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
U	1	03	02	07	004	U.1.03.02.07.004	U1030207004	Noleggi di hardware
U	1	03	02	07	005	U.1.03.02.07.005	U1030207005	Fitti di terreni e giacimenti
U	1	03	02	07	006	U.1.03.02.07.006	U1030207006	Licenze d'uso per software
U	1	03	02	07	007	U.1.03.02.07.007	U1030207007	Altre licenze
U	1	03	02	07	008	U.1.03.02.07.008	U1030207008	Noleggi di impianti e macchinari
U	1	03	02	07	009	U.1.03.02.07.009	U1030207009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back
U	1	03	02	07	999	U.1.03.02.07.999	U1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.08.000</b>		<b>Leasing operativo</b>
U	1	03	02	08	001	U.1.03.02.08.001	U1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto
U	1	03	02	08	002	U.1.03.02.08.002	U1030208002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
U	1	03	02	08	999	U.1.03.02.08.999	U1030208999	Leasing operativo di altri beni
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>09</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>		<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>
U	1	03	02	09	001	U.1.03.02.09.001	U1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U	1	03	02	09	003	U.1.03.02.09.003	U1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
U	1	03	02	09	004	U.1.03.02.09.004	U1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
U	1	03	02	09	005	U.1.03.02.09.005	U1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
U	1	03	02	09	006	U.1.03.02.09.006	U1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	03	02	09	008	U.1.03.02.09.008	U1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
U	1	03	02	09	009	U.1.03.02.09.009	U1030209009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
U	1	03	02	09	010	U.1.03.02.09.010	U1030209010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
U	1	03	02	09	011	U.1.03.02.09.011	U1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
U	1	03	02	09	012	U.1.03.02.09.012	U1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>		<b>Consulenze</b>
U	1	03	02	10	001	U.1.03.02.10.001	U1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U	1	03	02	10	002	U.1.03.02.10.002	U1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
U	1	03	02	10	003	U.1.03.02.10.003	U1030210003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>11</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>		<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>
U	1	03	02	11	001	U.1.03.02.11.001	U1030211001	Interpretariato e traduzioni
U	1	03	02	11	002	U.1.03.02.11.002	U1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
U	1	03	02	11	004	U.1.03.02.11.004	U1030211004	Perizie
U	1	03	02	11	006	U.1.03.02.11.006	U1030211006	Patrocinio legale
U	1	03	02	11	008	U.1.03.02.11.008	U1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
U	1	03	02	11	009	U.1.03.02.11.009	U1030211009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
U	1	03	02	11	010	U.1.03.02.11.010	U1030211010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
U	1	03	02	11	999	U.1.03.02.11.999	U1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>000</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>		<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>
U	1	03	02	12	001	U.1.03.02.12.001	U1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U	1	03	02	12	003	U.1.03.02.12.003	U1030212003	Collaborazioni coordinate e a progetto
U	1	03	02	12	004	U.1.03.02.12.004	U1030212004	Tirocini formativi extracurricolari
U	1	03	02	12	999	U.1.03.02.12.999	U1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>Codice completo PdC</b>		
U	1	03	02	13	000	U.1.03.02.13.000		<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>
U	1	03	02	13	001	U.1.03.02.13.001	U1030213001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
U	1	03	02	13	002	U.1.03.02.13.002	U1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia
U	1	03	02	13	003	U.1.03.02.13.003	U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
U	1	03	02	13	004	U.1.03.02.13.004	U1030213004	Stampa e rilegatura
U	1	03	02	13	005	U.1.03.02.13.005	U1030213005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
U	1	03	02	13	006	U.1.03.02.13.006	U1030213006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
U	1	03	02	13	999	U.1.03.02.13.999	U1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
U	1	03	02	14	000	U.1.03.02.14.000		<b>Servizi di ristorazione</b>
U	1	03	02	14	999	U.1.03.02.14.999	U1030214999	Altri servizi di ristorazione
U	1	03	02	16	000	U.1.03.02.16.000		<b>Servizi amministrativi</b>
U	1	03	02	16	001	U.1.03.02.16.001	U1030216001	Pubblicazione bandi di gara
U	1	03	02	16	002	U.1.03.02.16.002	U1030216002	Spese postali
U	1	03	02	16	003	U.1.03.02.16.003	U1030216003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
U	1	03	02	16	004	U.1.03.02.16.004	U1030216004	Spese notarili
U	1	03	02	16	999	U.1.03.02.16.999	U1030216999	Altre spese per servizi amministrativi
U	1	03	02	17	000	U.1.03.02.17.000		<b>Servizi finanziari</b>
U	1	03	02	17	001	U.1.03.02.17.001	U1030217001	Commissioni per servizi finanziari
U	1	03	02	17	002	U.1.03.02.17.002	U1030217002	Oneri per servizio di tesoreria
U	1	03	02	17	999	U.1.03.02.17.999	U1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
U	1	03	02	18	000	U.1.03.02.18.000		<b>Servizi sanitari</b>
U	1	03	02	18	001	U.1.03.02.18.001	U1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
							<b>U.1.03.02.19.000</b>		<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>
U	1	03	02	19	000	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	
U	1	03	02	19	001	U.1.03.02.19.001	U1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	
U	1	03	02	19	002	U.1.03.02.19.002	U1030219002	Assistenza all'utente e formazione	
U	1	03	02	19	004	U.1.03.02.19.004	U1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	
U	1	03	02	19	005	U.1.03.02.19.005	U1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
U	1	03	02	19	006	U.1.03.02.19.006	U1030219006	Servizi di sicurezza	
U	1	03	02	19	007	U.1.03.02.19.007	U1030219007	Servizi di gestione documentale	
U	1	03	02	19	009	U.1.03.02.19.009	U1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	
U	1	03	02	19	010	U.1.03.02.19.010	U1030219010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	
U	1	03	02	19	999	U.1.03.02.19.999	U1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
							<b>U.1.03.02.99.000</b>		<b>Altri servizi</b>
U	1	03	02	99	002	U.1.03.02.99.002	U1030299002	Altre spese legali	
U	1	03	02	99	003	U.1.03.02.99.003	U1030299003	Quote di associazioni	
U	1	03	02	99	004	U.1.03.02.99.004	U1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
U	1	03	02	99	005	U.1.03.02.99.005	U1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	
U	1	03	02	99	008	U.1.03.02.99.008	U1030299008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	
U	1	03	02	99	009	U.1.03.02.99.009	U1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	
U	1	03	02	99	011	U.1.03.02.99.011	U1030299011	Servizi per attività di rappresentanza	
U	1	03	02	99	012	U.1.03.02.99.012	U1030299012	Rassegna stampa	
U	1	03	02	99	013	U.1.03.02.99.013	U1030299013	Comunicazione WEB	
U	1	03	02	99	999	U.1.03.02.99.999	U1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
U	1	04	00	00	000	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	
U	1	04	01	00	000	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	
U	1	04	01	01	000	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	
U	1	04	01	01	001	U.1.04.01.01.001	U1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	
U	1	04	01	01	003	U.1.04.01.01.003	U1040101003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	
U	1	04	01	01	004	U.1.04.01.01.004	U1040101004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	
U	1	04	01	01	005	U.1.04.01.01.005	U1040101005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	
U	1	04	01	01	006	U.1.04.01.01.006	U1040101006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	
U	1	04	01	01	007	U.1.04.01.01.007	U1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	
U	1	04	01	01	008	U.1.04.01.01.008	U1040101008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	
U	1	04	01	01	009	U.1.04.01.01.009	U1040101009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	
U	1	04	01	01	010	U.1.04.01.01.010	U1040101010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	
U	1	04	01	01	011	U.1.04.01.01.011	U1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
U	1	04	01	01	012	U.1.04.01.01.012	U1040101012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
U	1	04	01	01	013	U.1.04.01.01.013	U1040101013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	
U	1	04	01	01	020	U.1.04.01.01.020	U1040101020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	
U	1	04	01	01	999	U.1.04.01.01.999	U1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	
U	1	04	01	02	000	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
U	1	04	01	02	001	U.1.04.01.02.001	U1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	
U	1	04	01	02	002	U.1.04.01.02.002	U1040102002	Trasferimenti correnti a Province	
U	1	04	01	02	003	U.1.04.01.02.003	U1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	
U	1	04	01	02	004	U.1.04.01.02.004	U1040102004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	
U	1	04	01	02	005	U.1.04.01.02.005	U1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
U	1	04	01	02	006	U.1.04.01.02.006	U1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	
U	1	04	01	02	007	U.1.04.01.02.007	U1040102007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	
U	1	04	01	02	008	U.1.04.01.02.008	U1040102008	Trasferimenti correnti a Università	
U	1	04	01	02	009	U.1.04.01.02.009	U1040102009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	
U	1	04	01	02	010	U.1.04.01.02.010	U1040102010	Trasferimenti correnti a Autorità Portuali	
U	1	04	01	02	011	U.1.04.01.02.011	U1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	
U	1	04	01	02	012	U.1.04.01.02.012	U1040102012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	
U	1	04	01	02	013	U.1.04.01.02.013	U1040102013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	
U	1	04	01	02	014	U.1.04.01.02.014	U1040102014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	
U	1	04	01	02	015	U.1.04.01.02.015	U1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	
U	1	04	01	02	016	U.1.04.01.02.016	U1040102016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	
U	1	04	01	02	017	U.1.04.01.02.017	U1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	
U	1	04	01	02	018	U.1.04.01.02.018	U1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	
U	1	04	01	02	019	U.1.04.01.02.019	U1040102019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	
U	1	04	01	02	999	U.1.04.01.02.999	U1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.1.04.01.03.000</b>		<b>Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza</b>	
U	1	04	01	03	001	U.1.04.01.03.001	U1040103001	Trasferimenti correnti a INPS	
U	1	04	01	03	002	U.1.04.01.03.002	U1040103002	Trasferimenti correnti a INAIL	
U	1	04	01	03	999	U.1.04.01.03.999	U1040103999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.1.04.02.00.000</b>		<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	
<b>U</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.1.04.02.01.000</b>		<b>Interventi previdenziali</b>	
U	1	04	02	01	002	U.1.04.02.01.002	U1040201002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<b>in vigore dal 1° gennaio 2018</b>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>			<b>Codice completo PdC</b>
U	1	04	02	03	000	U.1.04.02.03.000	<b>Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica</b>	
U	1	04	02	03	001	U.1.04.02.03.001	U1040203001 Borse di studio	
U	1	04	02	03	002	U.1.04.02.03.002	U1040203002 Contratti di formazione specialistica area medica	
U	1	04	02	03	003	U.1.04.02.03.003	U1040203003 Dottorati di ricerca	
U	1	04	02	03	005	U.1.04.02.03.005	U1040203005 Tirocini formativi curricolari	
U	1	04	02	05	000	U.1.04.02.05.000	<b>Altri trasferimenti a famiglie</b>	
U	1	04	02	05	999	U.1.04.02.05.999	U1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
U	1	04	03	00	000	U.1.04.03.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	
U	1	04	03	01	000	U.1.04.03.01.000	<b>Trasferimenti correnti a imprese controllate</b>	
U	1	04	03	01	001	U.1.04.03.01.001	U1040301001 Trasferimenti correnti a imprese controllate	
U	1	04	03	02	000	U.1.04.03.02.000	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>	
U	1	04	03	02	001	U.1.04.03.02.001	U1040302001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	
U	1	04	03	99	000	U.1.04.03.99.000	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	
U	1	04	03	99	999	U.1.04.03.99.999	U1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
U	1	04	04	00	000	U.1.04.04.00.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	
U	1	04	04	01	000	U.1.04.04.01.000	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	
U	1	04	04	01	001	U.1.04.04.01.001	U1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
U	1	04	05	00	000	U.1.04.05.00.000	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	
U	1	04	05	04	000	U.1.04.05.04.000	<b>Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</b>	
U	1	04	05	04	001	U.1.04.05.04.001	U1040504001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	
U	1	04	05	99	000	U.1.04.05.99.000	<b>Altri Trasferimenti correnti alla UE</b>	
U	1	04	05	99	001	U.1.04.05.99.001	U1040599001 Altri Trasferimenti correnti alla UE	



<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<i>delle UNIVERSITA'</i>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V		
U	1	07	00	00	000	U.1.07.00.00.000	<b>Interessi passivi</b>
U	1	07	04	00	000	U.1.07.04.00.000	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>
U	1	07	04	05	000	U.1.07.04.05.000	<b>Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti</b>
U	1	07	04	05	001	U.1.07.04.05.001	U1070405001 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
U	1	07	05	00	000	U.1.07.05.00.000	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>
U	1	07	05	04	000	U.1.07.05.04.000	<b>Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>
U	1	07	05	04	003	U.1.07.05.04.003	U1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U	1	07	05	04	004	U.1.07.05.04.004	U1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U	1	07	05	04	999	U.1.07.05.04.999	U1070504999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
U	1	07	05	05	000	U.1.07.05.05.000	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>
U	1	07	05	05	999	U.1.07.05.05.999	U1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
U	1	07	06	00	000	U.1.07.06.00.000	<b>Altri interessi passivi</b>
U	1	07	06	02	000	U.1.07.06.02.000	<b>Interessi di mora</b>
U	1	07	06	02	999	U.1.07.06.02.999	U1070602999 Interessi di mora ad altri soggetti
U	1	07	06	04	000	U.1.07.06.04.000	<b>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri</b>
U	1	07	06	04	001	U.1.07.06.04.001	U1070604001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri
U	1	07	06	05	000	U.1.07.06.05.000	<b>Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario</b>
U	1	07	06	05	001	U.1.07.06.05.001	U1070605001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
U	1	08	00	00	000	U.1.08.00.00.000	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>
U	1	08	02	00	000	U.1.08.02.00.000	<b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>
U	1	08	02	01	000	U.1.08.02.01.000	<b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>
U	1	08	02	01	001	U.1.08.02.01.001	U1080201001 Diritti reali di godimento e servitù onerose



CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
U	1	08	99	00	000	U.1.08.99.00.000		Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
U	1	08	99	01	000	U.1.08.99.01.000		Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
U	1	08	99	01	001	U.1.08.99.01.001	U1089901001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
U	1	08	99	99	000	U.1.08.99.99.000		Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
U	1	08	99	99	999	U.1.08.99.99.999	U1089999999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
U	1	09	00	00	000	U.1.09.00.00.000		Rimborsi e poste correttive delle entrate
U	1	09	01	00	000	U.1.09.01.00.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
U	1	09	01	01	000	U.1.09.01.01.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
U	1	09	01	01	001	U.1.09.01.01.001	U1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
U	1	09	03	00	000	U.1.09.03.00.000		Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U	1	09	03	01	000	U.1.09.03.01.000		Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U	1	09	03	01	001	U.1.09.03.01.001	U1090301001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U	1	09	99	00	000	U.1.09.99.00.000		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	01	000	U.1.09.99.01.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	01	001	U.1.09.99.01.001	U1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	02	000	U.1.09.99.02.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	02	001	U.1.09.99.02.001	U1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	03	000	U.1.09.99.03.000		Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	03	001	U.1.09.99.03.001	U1099903001	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	04	000	U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	04	001	U.1.09.99.04.001	U1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	05	000	U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	05	001	U.1.09.99.05.001	U1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso




<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<i>delle UNIVERSITA'</i>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V		
U	1	09	99	06	000	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	09	99	06	001	U.1.09.99.06.001	U1099906001 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U	1	10	00	00	000	U.1.10.00.00.000	<b>Altre spese correnti</b>
U	1	10	03	00	000	U.1.10.03.00.000	<b>Versamenti IVA a debito</b>
U	1	10	03	01	000	U.1.10.03.01.000	<b>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</b>
U	1	10	03	01	001	U.1.10.03.01.001	U1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
U	1	10	04	00	000	U.1.10.04.00.000	<b>Premi di assicurazione</b>
U	1	10	04	01	000	U.1.10.04.01.000	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>
U	1	10	04	01	001	U.1.10.04.01.001	U1100401001 Premi di assicurazione su beni mobili
U	1	10	04	01	002	U.1.10.04.01.002	U1100401002 Premi di assicurazione su beni immobili
U	1	10	04	01	003	U.1.10.04.01.003	U1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
U	1	10	04	01	999	U.1.10.04.01.999	U1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni
U	1	10	04	99	000	U.1.10.04.99.000	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>
U	1	10	04	99	999	U.1.10.04.99.999	U1100499999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
U	1	10	05	00	000	U.1.10.05.00.000	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>
U	1	10	05	01	000	U.1.10.05.01.000	<b>Spese dovute a sanzioni</b>
U	1	10	05	01	001	U.1.10.05.01.001	U1100501001 Spese dovute a sanzioni
U	1	10	05	02	000	U.1.10.05.02.000	<b>Spese per risarcimento danni</b>
U	1	10	05	02	001	U.1.10.05.02.001	U1100502001 Spese per risarcimento danni
U	1	10	05	03	000	U.1.10.05.03.000	<b>Spese per indennizzi</b>
U	1	10	05	03	001	U.1.10.05.03.001	U1100503001 Spese per indennizzi
U	1	10	05	04	000	U.1.10.05.04.000	<b>Oneri da contenzioso</b>
U	1	10	05	04	001	U.1.10.05.04.001	U1100504001 Oneri da contenzioso



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>			<b>Codice completo PdC</b>
U	1	10	05	99	000	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	
U	1	10	05	99	999	U.1.10.05.99.999	U1100599999 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	
U	1	10	99	00	000	U.1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	
U	1	10	99	99	000	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	
U	1	10	99	99	999	U.1.10.99.99.999	U1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	
U	2	00	00	00	000	U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	
U	2	02	00	00	000	U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	
U	2	02	01	00	000	U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	
U	2	02	01	01	000	U.2.02.01.01.000	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	
U	2	02	01	01	001	U.2.02.01.01.001	U2020101001 Mezzi di trasporto stradali	
U	2	02	01	01	003	U.2.02.01.01.003	U2020101003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
U	2	02	01	03	000	U.2.02.01.03.000	<b>Mobili e arredi</b>	
U	2	02	01	03	001	U.2.02.01.03.001	U2020103001 Mobili e arredi per ufficio	
U	2	02	01	03	002	U.2.02.01.03.002	U2020103002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
U	2	02	01	03	003	U.2.02.01.03.003	U2020103003 Mobili e arredi per laboratori	
U	2	02	01	03	999	U.2.02.01.03.999	U2020103999 Mobili e arredi n.a.c.	
U	2	02	01	04	000	U.2.02.01.04.000	<b>Impianti e macchinari</b>	
U	2	02	01	04	001	U.2.02.01.04.001	U2020104001 Macchinari	
U	2	02	01	04	002	U.2.02.01.04.002	U2020104002 Impianti	
U	2	02	01	05	000	U.2.02.01.05.000	<b>Attrezzature</b>	
U	2	02	01	05	001	U.2.02.01.05.001	U2020105001 Attrezzature scientifiche	
U	2	02	01	05	002	U.2.02.01.05.002	U2020105002 Attrezzature sanitarie	
U	2	02	01	05	999	U.2.02.01.05.999	U2020105999 Attrezzature n.a.c.	




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<b>in vigore dal 1° gennaio 2018</b>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>			<b>Codice completo PdC</b>
U	2	02	01	06	000	U.2.02.01.06.000	<b>Macchine per ufficio</b>	
U	2	02	01	06	001	U.2.02.01.06.001	U2020106001 Macchine per ufficio	
U	2	02	01	07	000	U.2.02.01.07.000	<b>Hardware</b>	
U	2	02	01	07	001	U.2.02.01.07.001	U2020107001 Server	
U	2	02	01	07	002	U.2.02.01.07.002	U2020107002 Postazioni di lavoro	
U	2	02	01	07	003	U.2.02.01.07.003	U2020107003 Periferiche	
U	2	02	01	07	004	U.2.02.01.07.004	U2020107004 Apparat di telecomunicazione	
U	2	02	01	07	005	U.2.02.01.07.005	U2020107005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
U	2	02	01	07	999	U.2.02.01.07.999	U2020107999 Hardware n.a.c.	
U	2	02	01	09	000	U.2.02.01.09.000	<b>Beni immobili</b>	
U	2	02	01	09	005	U.2.02.01.09.005	U2020109005 Fabbricati rurali	
U	2	02	01	09	007	U.2.02.01.09.007	U2020109007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	
U	2	02	01	09	016	U.2.02.01.09.016	U2020109016 Impianti sportivi	
U	2	02	01	09	019	U.2.02.01.09.019	U2020109019 Fabbricati ad uso strumentale	
U	2	02	01	09	999	U.2.02.01.09.999	U2020109999 Beni immobili n.a.c.	
U	2	02	01	10	000	U.2.02.01.10.000	<b>Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</b>	
U	2	02	01	10	009	U.2.02.01.10.009	U2020110009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	
U	2	02	01	11	000	U.2.02.01.11.000	<b>Oggetti di valore</b>	
U	2	02	01	11	001	U.2.02.01.11.001	U2020111001 Oggetti di valore	
U	2	02	01	99	000	U.2.02.01.99.000	<b>Altri beni materiali</b>	
U	2	02	01	99	001	U.2.02.01.99.001	U2020199001 Materiale bibliografico	
U	2	02	01	99	002	U.2.02.01.99.002	U2020199002 Strumenti musicali	
U	2	02	01	99	999	U.2.02.01.99.999	U2020199999 Altri beni materiali diversi	




<b>CODIFICA SIOPE</b>							
<i>delle UNIVERSITA'</i>							
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>							
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V		
U	2	02	02	00	000	U.2.02.02.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>
U	2	02	02	01	000	U.2.02.02.01.000	<b>Terreni</b>
U	2	02	02	01	001	U.2.02.02.01.001	U2020201001 Terreni agricoli
U	2	02	02	01	002	U.2.02.02.01.002	U2020201002 Terreni edificabili
U	2	02	02	01	999	U.2.02.02.01.999	U2020201999 Altri terreni n.a.c.
U	2	02	03	00	000	U.2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>
U	2	02	03	02	000	U.2.02.03.02.000	<b>Software</b>
U	2	02	03	02	001	U.2.02.03.02.001	U2020302001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva
U	2	02	03	02	002	U.2.02.03.02.002	U2020302002 Acquisto software
U	2	02	03	03	000	U.2.02.03.03.000	<b>Brevetti</b>
U	2	02	03	03	001	U.2.02.03.03.001	U2020303001 Brevetti
U	2	02	03	04	000	U.2.02.03.04.000	<b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>
U	2	02	03	04	001	U.2.02.03.04.001	U2020304001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
U	2	02	03	05	000	U.2.02.03.05.000	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>
U	2	02	03	05	001	U.2.02.03.05.001	U2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
U	2	02	03	06	000	U.2.02.03.06.000	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>
U	2	02	03	06	001	U.2.02.03.06.001	U2020306001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
U	2	02	03	06	999	U.2.02.03.06.999	U2020306999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
U	2	02	03	99	000	U.2.02.03.99.000	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>
U	2	02	03	99	001	U.2.02.03.99.001	U2020399001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
U	2	02	04	00	000	U.2.02.04.00.000	<b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	01	000	U.2.02.04.01.000	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	01	001	U.2.02.04.01.001	U2020401001 Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
U	2	02	04	01	003	U.2.02.04.01.003	U2020401003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.03.000</b>		<b>Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	03	001	U.2.02.04.03.001	U2020403001	Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	03	002	U.2.02.04.03.002	U2020403002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	03	999	U.2.02.04.03.999	U2020403999	Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.04.000</b>		<b>Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	04	001	U.2.02.04.04.001	U2020404001	Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	04	002	U.2.02.04.04.002	U2020404002	Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.05.000</b>		<b>Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	05	001	U.2.02.04.05.001	U2020405001	Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	05	002	U.2.02.04.05.002	U2020405002	Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	05	999	U.2.02.04.05.999	U2020405999	Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.06.000</b>		<b>Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	06	001	U.2.02.04.06.001	U2020406001	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.07.000</b>		<b>Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	07	001	U.2.02.04.07.001	U2020407001	Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	07	002	U.2.02.04.07.002	U2020407002	Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	07	003	U.2.02.04.07.003	U2020407003	Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	07	004	U.2.02.04.07.004	U2020407004	Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U	2	02	04	07	999	U.2.02.04.07.999	U2020407999	Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>09</b>	<b>000</b>	<b>U.2.02.04.09.000</b>		<b>Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>
U	2	02	04	09	999	U.2.02.04.09.999	U2020409999	Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario




CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
U	2	02	04	99	000	U.2.02.04.99.000		Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
U	2	02	04	09	999	U.2.02.04.99.999	U2020499999	Beni materiali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
U	2	03	00	00	000	U.2.03.00.00.000		<b>Contributi agli investimenti</b>	
U	2	03	01	00	000	U.2.03.01.00.000		<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	
U	2	03	01	01	000	U.2.03.01.01.000		<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali</b>	
U	2	03	01	01	001	U.2.03.01.01.001	U2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	
U	2	03	01	01	003	U.2.03.01.01.003	U2030101003	Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	
U	2	03	01	01	004	U.2.03.01.01.004	U2030101004	Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	
U	2	03	01	01	005	U.2.03.01.01.005	U2030101005	Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali	
U	2	03	01	01	006	U.2.03.01.01.006	U2030101006	Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica	
U	2	03	01	01	007	U.2.03.01.01.007	U2030101007	Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia	
U	2	03	01	01	008	U.2.03.01.01.008	U2030101008	Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.	
U	2	03	01	01	009	U.2.03.01.01.009	U2030101009	Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici	
U	2	03	01	01	010	U.2.03.01.01.010	U2030101010	Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti	
U	2	03	01	01	011	U.2.03.01.01.011	U2030101011	Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa	
U	2	03	01	01	012	U.2.03.01.01.012	U2030101012	Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
U	2	03	01	01	013	U.2.03.01.01.013	U2030101013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	
U	2	03	01	01	999	U.2.03.01.01.999	U2030101999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	
U	2	03	01	02	000	U.2.03.01.02.000		<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali</b>	
U	2	03	01	02	001	U.2.03.01.02.001	U2030102001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	
U	2	03	01	02	002	U.2.03.01.02.002	U2030102002	Contributi agli investimenti a Province	
U	2	03	01	02	003	U.2.03.01.02.003	U2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni	
U	2	03	01	02	004	U.2.03.01.02.004	U2030102004	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
U	2	03	01	02	005	U.2.03.01.02.005	U2030102005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni
U	2	03	01	02	006	U.2.03.01.02.006	U2030102006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane
U	2	03	01	02	007	U.2.03.01.02.007	U2030102007	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio
U	2	03	01	02	008	U.2.03.01.02.008	U2030102008	Contributi agli investimenti a Università
U	2	03	01	02	009	U.2.03.01.02.009	U2030102009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U	2	03	01	02	010	U.2.03.01.02.010	U2030102010	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali
U	2	03	01	02	011	U.2.03.01.02.011	U2030102011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
U	2	03	01	02	012	U.2.03.01.02.012	U2030102012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U	2	03	01	02	013	U.2.03.01.02.013	U2030102013	Contributi agli investimenti a policlinici
U	2	03	01	02	014	U.2.03.01.02.014	U2030102014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U	2	03	01	02	015	U.2.03.01.02.015	U2030102015	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U	2	03	01	02	016	U.2.03.01.02.016	U2030102016	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U	2	03	01	02	017	U.2.03.01.02.017	U2030102017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U	2	03	01	02	018	U.2.03.01.02.018	U2030102018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
U	2	03	01	02	019	U.2.03.01.02.019	U2030102019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U	2	03	01	02	999	U.2.03.01.02.999	U2030102999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.2.03.01.03.000</b>		<b>Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza</b>
U	2	03	01	03	001	U.2.03.01.03.001	U2030103001	Contributi agli investimenti a INPS
U	2	03	01	03	002	U.2.03.01.03.002	U2030103002	Contributi agli investimenti a INAIL
U	2	03	01	03	999	U.2.03.01.03.999	U2030103999	Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.2.03.02.00.000</b>		<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.2.03.02.01.000</b>		<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>
U	2	03	02	01	001	U.2.03.02.01.001	U2030201001	Contributi agli investimenti a Famiglie



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<b>in vigore dal 1° gennaio 2018</b>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>Codice completo PdC</b>		
U	2	03	03	00	000	U.2.03.03.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	
U	2	03	03	01	000	U.2.03.03.01.000	<b>Contributi agli investimenti a imprese controllate</b>	
U	2	03	03	01	001	U.2.03.03.01.001	U2030301001 Contributi agli investimenti a imprese controllate	
U	2	03	03	02	000	U.2.03.03.02.000	<b>Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate</b>	
U	2	03	03	02	001	U.2.03.03.02.001	U2030302001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	
U	2	03	03	03	000	U.2.03.03.03.000	<b>Contributi agli investimenti a altre Imprese</b>	
U	2	03	03	03	999	U.2.03.03.03.999	U2030303999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	
U	2	03	04	00	000	U.2.03.04.00.000	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	
U	2	03	04	01	000	U.2.03.04.01.000	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	
U	2	03	04	01	001	U.2.03.04.01.001	U2030401001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	
U	2	03	05	00	000	U.2.03.05.00.000	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	
U	2	03	05	01	000	U.2.03.05.01.000	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea</b>	
U	2	03	05	01	001	U.2.03.05.01.001	U2030501001 Contributi agli investimenti all'Unione Europea	
U	2	03	05	02	000	U.2.03.05.02.000	<b>Contributi agli investimenti al Resto del Mondo</b>	
U	2	03	05	02	001	U.2.03.05.02.001	U2030502001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	
U	2	04	00	00	000	U.2.04.00.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	
U	2	04	21	00	000	U.2.04.21.00.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>	
U	2	04	21	01	000	U.2.04.21.01.000	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali</b>	
U	2	04	21	01	001	U.2.04.21.01.001	U2042101001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	
U	2	04	21	01	003	U.2.04.21.01.003	U2042101003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri	
U	2	04	21	01	004	U.2.04.21.01.004	U2042101004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	
U	2	04	21	01	005	U.2.04.21.01.005	U2042101005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali	
U	2	04	21	01	006	U.2.04.21.01.006	U2042101006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica	




<p align="center"><b>CODIFICA SIOPE</b></p> <p align="center"><b>delle UNIVERSITA'</b></p> <p align="center"><i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i></p>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	2	04	21	01	007	U.2.04.21.01.007	U2042101007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia
U	2	04	21	01	008	U.2.04.21.01.008	U2042101008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.
U	2	04	21	01	009	U.2.04.21.01.009	U2042101009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici
U	2	04	21	01	010	U.2.04.21.01.010	U2042101010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti
U	2	04	21	01	011	U.2.04.21.01.011	U2042101011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa
U	2	04	21	01	012	U.2.04.21.01.012	U2042101012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U	2	04	21	01	013	U.2.04.21.01.013	U2042101013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U	2	04	21	01	999	U.2.04.21.01.999	U2042101999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.21.02.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali</b>
U	2	04	21	02	001	U.2.04.21.02.001	U2042102001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome
U	2	04	21	02	002	U.2.04.21.02.002	U2042102002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province
U	2	04	21	02	003	U.2.04.21.02.003	U2042102003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni
U	2	04	21	02	004	U.2.04.21.02.004	U2042102004	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale
U	2	04	21	02	005	U.2.04.21.02.005	U2042102005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni
U	2	04	21	02	006	U.2.04.21.02.006	U2042102006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane
U	2	04	21	02	007	U.2.04.21.02.007	U2042102007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio
U	2	04	21	02	008	U.2.04.21.02.008	U2042102008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università
U	2	04	21	02	009	U.2.04.21.02.009	U2042102009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U	2	04	21	02	010	U.2.04.21.02.010	U2042102010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali
U	2	04	21	02	011	U.2.04.21.02.011	U2042102011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali
U	2	04	21	02	024	U.2.04.21.02.024	U2042102024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
U	2	04	21	02	012	U.2.04.21.02.012	U2042102012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U	2	04	21	02	029	U.2.04.21.02.029	U2042102029	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	2	04	21	02	013	U.2.04.21.02.013	U2042102013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici
U	2	04	21	02	014	U.2.04.21.02.014	U2042102014	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U	2	04	21	02	037	U.2.04.21.02.037	U2042102037	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
U	2	04	21	02	015	U.2.04.21.02.015	U2042102015	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U	2	04	21	02	016	U.2.04.21.02.016	U2042102016	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U	2	04	21	02	017	U.2.04.21.02.017	U2042102017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U	2	04	21	02	018	U.2.04.21.02.018	U2042102018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali
U	2	04	21	02	019	U.2.04.21.02.019	U2042102019	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U	2	04	21	02	999	U.2.04.21.02.999	U2042102999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>21</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.21.03.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza</b>
U	2	04	21	03	001	U.2.04.21.03.001	U2042103001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS
U	2	04	21	03	002	U.2.04.21.03.002	U2042103002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL
U	2	04	21	03	999	U.2.04.21.03.999	U2042103999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>22</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.22.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>
U	2	04	22	01	000	U.2.04.22.01.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie
U	2	04	22	01	001	U.2.04.22.01.001	U2042201001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>23</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.23.00.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>
U	2	04	23	01	000	U.2.04.23.01.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
U	2	04	23	01	001	U.2.04.23.01.001	U2042301001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.23.02.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate</b>
U	2	04	23	02	001	U.2.04.23.02.001	U2042302001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate
<b>U</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.2.04.23.03.000</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese</b>
U	2	04	23	03	999	U.2.04.23.03.999	U2042303999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	2	04	24	00	000	U.2.04.24.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
U	2	04	24	01	000	U.2.04.24.01.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
U	2	04	24	01	001	U.2.04.24.01.001	U2042401001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
U	2	04	25	00	000	U.2.04.25.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo
U	2	04	25	01	000	U.2.04.25.01.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea
U	2	04	25	01	001	U.2.04.25.01.001	U2042501001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea
U	2	04	25	02	000	U.2.04.25.02.000		Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo
U	2	04	25	02	001	U.2.04.25.02.001	U2042502001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo
U	2	05	00	00	000	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale
U	2	05	04	00	000	U.2.05.04.00.000		Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	01	000	U.2.05.04.01.000		Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	01	001	U.2.05.04.01.001	U2050401001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	02	000	U.2.05.04.02.000		Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	02	001	U.2.05.04.02.001	U2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	03	000	U.2.05.04.03.000		Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	03	001	U.2.05.04.03.001	U2050403001	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	04	000	U.2.05.04.04.000		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	04	001	U.2.05.04.04.001	U2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	05	000	U.2.05.04.05.000		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	05	001	U.2.05.04.05.001	U2050405001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	06	000	U.2.05.04.06.000		Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U	2	05	04	06	001	U.2.05.04.06.001	U2050406001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso




CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	2	05	99	00	000	U.2.05.99.00.000		Altre spese in conto capitale n.a.c.
U	2	05	99	99	000	U.2.05.99.99.000		Altre spese in conto capitale n.a.c.
U	2	05	99	99	999	U.2.05.99.99.999	U2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.3.00.00.00.000</b>		<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>
U	3	01	00	00	000	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie
U	3	01	01	00	000	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
U	3	01	01	03	000	U.3.01.01.03.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
U	3	01	01	03	001	U.3.01.01.03.001	U3010103001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate
U	3	01	01	03	002	U.3.01.01.03.002	U3010103002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
U	3	01	01	03	003	U.3.01.01.03.003	U3010103003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.01.04.000</b>		<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP</b>
U	3	01	01	04	001	U.3.01.01.04.001	U3010104001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate
U	3	01	01	04	002	U.3.01.01.04.002	U3010104002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.03.00.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.03.01.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali</b>
U	3	01	03	01	001	U.3.01.03.01.001	U3010301001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.03.03.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti</b>
U	3	01	03	03	001	U.3.01.03.03.001	U3010303001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.04.00.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.04.01.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali</b>
U	3	01	04	01	001	U.3.01.04.01.001	U3010401001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.3.01.04.03.000</b>		<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti</b>
U	3	01	04	03	001	U.3.01.04.03.001	U3010403001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti




CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	3	03	00	00	000	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine
U	3	03	11	00	000	U.3.03.11.00.000		Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	000	U.3.03.11.01.000		Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	001	U.3.03.11.01.001	U3031101001	Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	003	U.3.03.11.01.003	U3031101003	Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	004	U.3.03.11.01.004	U3031101004	Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	005	U.3.03.11.01.005	U3031101005	Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	006	U.3.03.11.01.006	U3031101006	Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	007	U.3.03.11.01.007	U3031101007	Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	008	U.3.03.11.01.008	U3031101008	Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	009	U.3.03.11.01.009	U3031101009	Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	010	U.3.03.11.01.010	U3031101010	Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	011	U.3.03.11.01.011	U3031101011	Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	012	U.3.03.11.01.012	U3031101012	Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	013	U.3.03.11.01.013	U3031101013	Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	01	999	U.3.03.11.01.999	U3031101999	Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	000	U.3.03.11.02.000		Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	001	U.3.03.11.02.001	U3031102001	Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	002	U.3.03.11.02.002	U3031102002	Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	003	U.3.03.11.02.003	U3031102003	Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	004	U.3.03.11.02.004	U3031102004	Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	005	U.3.03.11.02.005	U3031102005	Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	006	U.3.03.11.02.006	U3031102006	Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<b>delle UNIVERSITA'</b>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
<b>CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI</b>						<b>CODICE GESTIONALE SIOPE (*)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>E/U</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>			<b>Codice completo PdC</b>
U	3	03	11	02	007	U.3.03.11.02.007	U3031102007	Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	008	U.3.03.11.02.008	U3031102008	Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	009	U.3.03.11.02.009	U3031102009	Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	010	U.3.03.11.02.010	U3031102010	Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	011	U.3.03.11.02.011	U3031102011	Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	012	U.3.03.11.02.012	U3031102012	Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	013	U.3.03.11.02.013	U3031102013	Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	014	U.3.03.11.02.014	U3031102014	Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	015	U.3.03.11.02.015	U3031102015	Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	016	U.3.03.11.02.016	U3031102016	Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	017	U.3.03.11.02.017	U3031102017	Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	018	U.3.03.11.02.018	U3031102018	Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	019	U.3.03.11.02.019	U3031102019	Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	02	999	U.3.03.11.02.999	U3031102999	Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.3.03.11.03.000</b>		<b>Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	11	03	001	U.3.03.11.03.001	U3031103001	Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	03	002	U.3.03.11.03.002	U3031103002	Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	11	03	999	U.3.03.11.03.999	U3031103999	Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.3.03.12.00.000</b>		<b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.3.03.12.01.000</b>		<b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	12	01	001	U.3.03.12.01.001	U3031201001	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>13</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>U.3.03.13.00.000</b>		<b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>
<b>U</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>U.3.03.13.01.000</b>		<b>Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie</b>




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
U	3	03	13	01	001	U.3.03.13.01.001	U3031301001	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	13	02	000	<b>U.3.03.13.02.000</b>		<b>Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	13	02	001	U.3.03.13.02.001	U3031302001	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	13	03	000	<b>U.3.03.13.03.000</b>		<b>Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	13	03	001	U.3.03.13.03.001	U3031303001	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	13	04	000	<b>U.3.03.13.04.000</b>		<b>Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	13	04	999	U.3.03.13.04.999	U3031304999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	14	00	000	<b>U.3.03.14.00.000</b>		<b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	14	01	000	<b>U.3.03.14.01.000</b>		<b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	14	01	001	U.3.03.14.01.001	U3031401001	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	15	00	000	<b>U.3.03.15.00.000</b>		<b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	15	01	000	<b>U.3.03.15.01.000</b>		<b>Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	15	01	001	U.3.03.15.01.001	U3031501001	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie
U	3	03	15	02	000	<b>U.3.03.15.02.000</b>		<b>Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>
U	3	03	15	02	001	U.3.03.15.02.001	U3031502001	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie
U	3	04	00	00	000	<b>U.3.04.00.00.000</b>		<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>
U	3	04	07	00	000	<b>U.3.04.07.00.000</b>		<b>Versamenti a depositi bancari</b>
U	3	04	07	01	000	<b>U.3.04.07.01.000</b>		<b>Versamenti a depositi bancari</b>
U	3	04	07	01	001	U.3.04.07.01.001	U3040701001	Versamenti a depositi bancari
U	4	00	00	00	000	<b>U.4.00.00.00.000</b>		<b>Rimborso Prestiti</b>
U	4	02	00	00	000	<b>U.4.02.00.00.000</b>		<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>
U	4	02	00	00	000	<b>U.4.02.01.00.000</b>		<b>Rimborso finanziamenti a breve termine</b>
U	4	02	01	05	000	<b>U.4.02.01.05.000</b>		<b>Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti</b>




<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE	
E/U	I	II	III	IV	V			Codice completo PdC
U	4	02	01	04	001	U.4.02.01.05.001	U4020105001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
U	4	03	00	00	000	<b>U.4.03.00.00.000</b>		<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>
U	4	03	01	00	000	<b>U.4.03.01.00.000</b>		<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>
U	4	03	01	04	000	<b>U.4.03.01.04.000</b>		<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>
U	4	03	01	04	003	U.4.03.01.04.003	U4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
U	4	03	01	04	004	U.4.03.01.04.004	U4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
U	4	03	01	05	000	<b>U.4.03.01.05.000</b>		<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente</b>
U	4	03	01	05	001	U.4.03.01.05.001	U4030105001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
U	4	03	01	06	000	<b>U.4.03.01.06.000</b>		<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente</b>
U	4	03	01	06	001	U.4.03.01.06.001	U4030106001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente
U	4	04	00	00	000	<b>U.4.04.00.00.000</b>		<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>
U	4	04	02	00	000	<b>U.4.04.02.00.000</b>		<b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>
U	4	04	02	01	000	<b>U.4.04.02.01.000</b>		<b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>
U	4	04	02	01	001	U.4.04.02.01.001	U4040201001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
U	5	00	00	00	000	<b>U.5.00.00.00.000</b>		<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>
U	5	01	00	00	000	<b>U.5.01.00.00.000</b>		<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>
U	5	01	01	00	000	<b>U.5.01.01.00.000</b>		<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>
U	5	01	01	01	000	<b>U.5.01.01.01.000</b>		<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>
U	5	01	01	01	001	U.5.01.01.01.001	U5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U	7	00	00	00	000	<b>U.7.00.00.00.000</b>		<b>Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)</b>
U	7	01	00	00	000	<b>U.7.01.00.00.000</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>
U	7	01	01	00	000	<b>U.7.01.01.00.000</b>		<b>Versamenti di altre ritenute</b>
U	7	01	01	02	000	<b>U.7.01.01.02.000</b>		<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>



CODIFICA SIOPE								
delle UNIVERSITA'								
in vigore dal 1° gennaio 2018								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	7	01	01	02	001	U.7.01.01.02.001	U7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
U	7	01	01	99	000	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute n.a.c.
U	7	01	01	99	999	U.7.01.01.99.999	U7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
U	7	01	02	00	000	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
U	7	01	02	01	000	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U	7	01	02	01	001	U.7.01.02.01.001	U7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U	7	01	02	02	000	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U	7	01	02	02	001	U.7.01.02.02.001	U7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U	7	01	02	99	000	U.7.01.02.99.000		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
U	7	01	02	99	999	U.7.01.02.99.999	U7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
U	7	01	03	00	000	U.7.01.03.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
U	7	01	03	01	000	U.7.01.03.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U	7	01	03	01	001	U.7.01.03.01.001	U7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U	7	01	03	02	000	U.7.01.03.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U	7	01	03	02	001	U.7.01.03.02.001	U7010302001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U	7	01	03	99	000	U.7.01.03.99.000		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
U	7	01	03	99	999	U.7.01.03.99.999	U7010399999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
U	7	01	99	00	000	U.7.01.99.00.000		Altre uscite per partite di giro
U	7	01	99	01	000	U.7.01.99.01.000		Spese non andate a buon fine
U	7	01	99	01	001	U.7.01.99.01.001	U7019901001	Spese non andate a buon fine
U	7	01	99	03	000	U.7.01.99.03.000		Costituzione fondi economici e carte aziendali
U	7	01	99	03	001	U.7.01.99.03.001	U7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali
U	7	01	99	99	000	U.7.01.99.99.000		Altre uscite per partite di giro n.a.c.



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	7	01	99	99	999	U.7.01.99.99.999	U7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
U	7	02	00	00	000	<b>U.7.02.00.00.000</b>		<b>Uscite per conto terzi</b>
U	7	02	01	00	000	<b>U.7.02.01.00.000</b>		<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>
U	7	02	01	01	000	<b>U.7.02.01.01.000</b>		<b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>
U	7	02	01	01	001	U.7.02.01.01.001	U7020101001	Acquisto di beni per conto di terzi
U	7	02	01	02	000	<b>U.7.02.01.02.000</b>		<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>
U	7	02	01	02	001	U.7.02.01.02.001	U7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi
U	7	02	02	00	000	<b>U.7.02.02.00.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>
U	7	02	02	01	000	<b>U.7.02.02.01.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali</b>
U	7	02	02	01	001	U.7.02.02.01.001	U7020201001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
U	7	02	02	01	003	U.7.02.02.01.003	U7020201003	Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U	7	02	02	01	004	U.7.02.02.01.004	U7020201004	Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U	7	02	02	01	005	U.7.02.02.01.005	U7020201005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali
U	7	02	02	01	006	U.7.02.02.01.006	U7020201006	Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica
U	7	02	02	01	007	U.7.02.02.01.007	U7020201007	Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia
U	7	02	02	01	008	U.7.02.02.01.008	U7020201008	Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.
U	7	02	02	01	009	U.7.02.02.01.009	U7020201009	Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici
U	7	02	02	01	010	U.7.02.02.01.010	U7020201010	Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti
U	7	02	02	01	011	U.7.02.02.01.011	U7020201011	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa
U	7	02	02	01	012	U.7.02.02.01.012	U7020201012	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U	7	02	02	01	013	U.7.02.02.01.013	U7020201013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U	7	02	02	01	999	U.7.02.02.01.999	U7020201999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
U	7	02	02	02	000	<b>U.7.02.02.02.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali</b>



<b>CODIFICA SIOPE</b>								
<i>delle UNIVERSITA'</i>								
<i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	7	02	02	02	001	U.7.02.02.02.001	U702020001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome
U	7	02	02	02	002	U.7.02.02.02.002	U702020002	Trasferimenti per conto terzi a Province
U	7	02	02	02	003	U.7.02.02.02.003	U702020003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni
U	7	02	02	02	004	U.7.02.02.02.004	U702020004	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale
U	7	02	02	02	005	U.7.02.02.02.005	U702020005	Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni
U	7	02	02	02	006	U.7.02.02.02.006	U702020006	Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane
U	7	02	02	02	007	U.7.02.02.02.007	U702020007	Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio
U	7	02	02	02	008	U.7.02.02.02.008	U702020008	Trasferimenti per conto terzi a Università
U	7	02	02	02	009	U.7.02.02.02.009	U702020009	Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U	7	02	02	02	010	U.7.02.02.02.010	U702020010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali
U	7	02	02	02	011	U.7.02.02.02.011	U702020011	Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali
U	7	02	02	02	012	U.7.02.02.02.012	U702020012	Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U	7	02	02	02	013	U.7.02.02.02.013	U702020013	Trasferimenti per conto terzi a policlinici
U	7	02	02	02	014	U.7.02.02.02.014	U702020014	Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U	7	02	02	02	015	U.7.02.02.02.015	U702020015	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U	7	02	02	02	016	U.7.02.02.02.016	U702020016	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U	7	02	02	02	017	U.7.02.02.02.017	U702020017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U	7	02	02	02	018	U.7.02.02.02.018	U702020018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali
U	7	02	02	02	019	U.7.02.02.02.019	U702020019	Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica
U	7	02	02	02	999	U.7.02.02.02.999	U702020999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
<b>U</b>	<b>7</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>U.7.02.02.03.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza</b>
U	7	02	02	03	001	U.7.02.02.03.001	U7020203001	Trasferimenti per conto terzi a INPS
U	7	02	02	03	002	U.7.02.02.03.002	U7020203002	Trasferimenti per conto terzi a INAIL




<p align="center"><b>CODIFICA SIOPE</b></p> <p align="center"><b>delle UNIVERSITA'</b></p> <p align="center"><i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i></p>								
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	7	02	02	03	999	U.7.02.02.03.999	U7020203999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.
U	7	02	03	00	000	<b>U.7.02.03.00.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>
U	7	02	03	01	000	<b>U.7.02.03.01.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Famiglie</b>
U	7	02	03	01	001	U.7.02.03.01.001	U7020301001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
U	7	02	03	02	000	<b>U.7.02.03.02.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Imprese</b>
U	7	02	03	02	001	U.7.02.03.02.001	U7020302001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate
U	7	02	03	02	002	U.7.02.03.02.002	U7020302002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate
U	7	02	03	02	999	U.7.02.03.02.999	U7020302999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
U	7	02	03	03	000	<b>U.7.02.03.03.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private</b>
U	7	02	03	03	001	U.7.02.03.03.001	U7020303001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
U	7	02	03	04	000	<b>U.7.02.03.04.000</b>		<b>Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>
U	7	02	03	04	001	U.7.02.03.04.001	U7020304001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo
U	7	02	04	00	000	<b>U.7.02.04.00.000</b>		<b>Depositi di/presso terzi</b>
U	7	02	04	01	000	<b>U.7.02.04.01.000</b>		<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>
U	7	02	04	01	001	U.7.02.04.01.001	U7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
U	7	02	04	02	000	<b>U.7.02.04.02.000</b>		<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>
U	7	02	04	02	001	U.7.02.04.02.001	U7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
U	7	02	05	00	000	<b>U.7.02.05.00.000</b>		<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>
U	7	02	05	01	000	<b>U.7.02.05.01.000</b>		<b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b>
U	7	02	05	01	001	U.7.02.05.01.001	U7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
U	7	02	99	00	000	<b>U.7.02.99.00.000</b>		<b>Altre uscite per conto terzi</b>
U	7	02	99	99	000	<b>U.7.02.99.99.000</b>		<b>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</b>
U	7	02	99	99	999	U.7.02.99.99.999	U7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.



<b>CODIFICA SIOPE</b> <i>delle UNIVERSITA'</i> <i>in vigore dal 1° gennaio 2018</i>									
CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI							Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V				
								<b>Pagamenti da regolarizzare</b> U0000099997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) U0000099998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) U0000099999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	


(\*) Il codice gestionale SIOPE è costituito da dieci caratteri alfanumerici, anche se in questa sede è rappresentato comprensivo di una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dei punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.



ALLEGATO B

<b>PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b> <i>(da trasmettere con periodicità mensile a cura del cassiere)</i>  <b>delle UNIVERSITA'</b>  <b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>		
Codice		Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>		
Codice		Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b> <i>(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)</i>		
Codice		Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.</b>		
Codice		Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

17A06302



## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 settembre 2017.

**Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2017, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte delle città metropolitane e delle province, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68, concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni, province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto lo schema di bilancio (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11, allegato al predetto decreto legislativo n. 118, come modificato ed integrato dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed in particolare l'allegato n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2017;

Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, con cui sono sospesi, per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati negli allegati al suddetto decreto;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016;

Visto l'art. 18-*undecies*, comma 1, lettera f) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45, con cui si è introdotto l'allegato 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

Valutata l'esigenza di acquisizione della certificazione contabile anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione del modello di certificato, il cui contenuto ha natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del modello di certificato;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, per garantire la necessaria celerità e che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, pertanto, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione modello di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione*

1. È approvato il modello di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2017, allegato al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 15 novembre 2017.

2. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del bilancio di previsione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

3. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono tenuti a compilare e trasmettere per un periodo di dodici mesi — decorrente, per ciascuno dei tre gruppi di comuni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo del comma 3, dell'art. 44, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 — la certificazione di bilancio di previsione 2017.



## Art. 2.

*Trasmissione del certificato  
tramite posta elettronica certificata*

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.

## Art. 3.

*Istruzioni per la trasmissione*

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Finanza locale [www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel\\_intro.html](http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html)

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 15 novembre 2017, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it):

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato c.d. «armonizzato», nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretariato dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

## Art. 4.

*Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale*

1. I dati finanziari della certificazione devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza arrotondamenti.

## Art. 5.

*Sottoscrizione della certificazione*

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

## Art. 6.

*Divulgazione dei dati*

1. I dati della certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it)

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale [finanzalocale.interno.it/circ/dbp2017.html](http://finanzalocale.interno.it/circ/dbp2017.html). Sulla predetta pagina del sito internet viene altresì pubblicato il modello di certificazione approvato con il presente decreto.

Roma, 6 settembre 2017

*Il direttore centrale:* VERDE

17A06308

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 17 febbraio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ WG» contenente le sostanze attive cymoxanil e mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;



Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2016 dall'Impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ WG» a base delle sostanze attive cymoxanil e mancozeb, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento di 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui cymoxanil, fino al 31 agosto 2019;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica l'allegato del regolamento di 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui mancozeb, fino al 31 gennaio 2018;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'istituto convenzionato, Istituto superiore di sanità;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 27 dicembre 2016 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D, è autorizzata fino al 31 agosto 2019, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario VITIPEC MZ WG, a base delle sostanze attive cymoxanil e mancozeb con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Sapec Agro S.A. - Herdade das Praias-2910-440 Setubal (Portogallo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 300 - 500 e kg 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16873.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO



## VITIPEC®MZ WG

Fungicida antiperonosporico per pomodoro e patata

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Cymoxanil codice FRAC: 27

Mancozeb codice FRAC: M3

VITIPEC MZ WG	
COMPOSIZIONE	
CYMOXANIL puro	g 4
MANCOZEB	g 46,5
Coformulanti q.b. a	g 100
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b>	
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
<b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b>	
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.	
	
<b>ATTENZIONE</b>	
<b>SAPEC AGRO ITALIA SRL</b> Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) Tel: +39 0284944669	
Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)	
<b>PRODOTTO FITOSANITARIO</b> Registrazione Ministero della Salute n. del Taglie: g 250-300-500; 1-2,5-3-5-10 kg Partita n.:	

® marchio in corso di registrazione

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m dai corpi idrici o di 15 m in combinazione con ugelli antideriva di dimensione inferiore alla ISO 03.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

### CARATTERISTICHE

Il VITIPEC MZ WG è un fungicida citotropico e di contatto il microgranuli idrodispersibili. Contiene due molecole con azione fungicida: cymoxanil e mancozeb. Questa associazione conferisce una azione completa contro la Peronospora del POMODORO e della PATATA.

Il cymoxanil è una sostanza attiva ad azione fungicida della famiglia delle acetamidi e possiede un'azione di contatto che gli permette di bloccare la germinazione delle spore sulla superficie delle foglie. Si caratterizza così per un'azione penetrante che permette una diffusione regolare del prodotto nella faccia superiore verso quelle inferiori delle foglie. Il mancozeb è una sostanza attiva di contatto ad azione multisito appartenente alla famiglia dei ditiocarbammati che blocca la germinazione delle spore fino a 7-8 giorni dopo l'applicazione, in assenza di lisciviazione. Previene la comparsa di ceppi resistenti e rinforza l'azione del cymoxanil.

### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

**PATATA:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) intervenire alla dose di 2,5 Kg/ha (250-350 g/hl) nel periodo compreso fra inizio accrescimento e pieno sviluppo dei tuberi. Effettuare un massimo di 5 trattamenti all'anno a cadenza di 7-10 giorni, avendo cura di effettuare una corretta bagnatura. Indipendentemente dal volume di acqua impiegato si raccomanda di riferirsi alla dose/ha indicata.

**POMODORO (in pieno campo):** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare 2,5 kg/ha (250-350 g/hl) di prodotto nel periodo compreso fra accrescimento della pianta e inizio maturazione delle bacche. Effettuare un massimo di 3 trattamenti all'anno a cadenza di 14 giorni, avendo cura di effettuare una corretta bagnatura. Indipendentemente dal volume di acqua impiegato si raccomanda di riferirsi alla dose/ha indicata.

**Avvertenza :** non impiegare su colture diverse da quelle indicate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.


**INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA per Patata e Pomodoro.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

17 FEB. 2017

17A06298



DECRETO 29 marzo 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC» contenente la sostanza attiva Pendimetalin, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/950 della Commissione del 15 giugno 2016, che modifica l'allegato del regolamento n. 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui pendimetalin, fino al 31 luglio 2017;

Vista la domanda presentata in data 27 giugno 2016 dall'Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grasso (BG), via Zanica n. 19, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC» a base della sostanza attiva pendimetalin, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;



Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria);

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 27 febbraio 2017 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 10 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

L'Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19, è autorizzata fino al 31 luglio 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ACTIVUS 40 SC, a base della sostanza attiva pendimetalin, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Adama Agan Ltd - POB 262 - Ashdod 77100 - Israele;

Adama Agricolture Espana SA - Humanes (Madrid).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 200.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16823.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 29 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

**Agrumi, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo), Drupacee (Pesco, Nektarino, Albicocco, Ciliegio, Susino):** impiegare alla dose di 3 l/ha da post-raccolta fino ad inizio fioritura.

**Vite (uve da vino e da tavola):** impiegare alla dose di 3 l/ha da post-raccolta fino a ripresa vegetativa

**Fragola:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

**Aglio:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (1-3 foglie).

**Carciofo:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-emergenza o pre-rifacimento.

**Cavoli (Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di Bruxelles):** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto.

**Cipolla:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto.

**Cotone:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o pre-semina.

**Frumento, orzo:** impiegare alla dose di 3 l/ha.

**Girasole:** impiegare alla dose di 3 l/ha

**Leguminose da granella (Fagioli e Fagiolini, Piselli):** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o pre-semina.

**Piselli per il consumo fresco:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza.

**Mais:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (1-3 foglie).

**Patata:** impiegare alla dose di 3 l/ha

**Peperone:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto

**Pomodoro:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

**Sedano:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto.

**Sola:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-semina

**Tabacco:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

**Tabacco per il controllo delle gemme ascellari:** applicare dopo l'eliminazione dell'infiorescenza. Preparare una soluzione diluendo 10 ml di ACTIVUS 40 SC per litro d'acqua. Depositare sulla cima di ciascuna pianta 20 ml di soluzione. Un volume di soluzione di 400 l/ha è sufficiente per 1 ha di impianto con 20.000 piante/ha.

Non spruzzare o nebulizzare il prodotto sulle piante. Il prodotto non deve entrare in contatto con le foglie.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO**

Al fine di permettere al prodotto di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture indicate, attenersi alle seguenti modalità operative:

- Preparare il letto di semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
- Effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità adeguata, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;

29 MAR. 2017

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del XX"

guanti protettivi. Per tutti gli impieghi autorizzati durante la fase di applicazione, manutenzione e pulizia delle attrezzature utilizzare guanti, indumenti e calzature protettive.

Fuori di capacità superiore ai 20 litri vanno caricati nell'irroratrice mediante l'ausilio di una pompa di travaso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta. Lavare gli indumenti protettivi a seguito del loro utilizzo.

Per proteggere le specie acquatiche:

- non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni su vite;
- non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su agrumi, pomacee e drupacee;
- non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni su aglio, carciofo, cotone, sedano, orzo, cipolla, fragola, girasole, leguminose da granella, piselli per il consumo fresco, mais, patata, peperone, cavoli, sola, tabacco, pomodoro, frumento.

**INFORMAZIONI MEDICHE SINTOMI:** irritazione dermica.

**TERAPIA:** sintomatica.

**AVVERTENZE:** consultare un centro antiveleni.

**CARATTERISTICHE:**

ACTIVUS 40 SC è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germellini delle più importanti infestanti annuali, sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di piantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

**INFESTANTI SENSIBILI:**

**GRAMINACEE:** *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Lolium* spp. (loietto), *Phalaris* spp. (falaride), *Poa annua* (fenarola), *Setaria* spp. (pabbio).

**DICOTILEDONI:** *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Chenopodium* spp. (tarinello), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo), *Diploaxis erucoides* (ruchetta), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Lactuca scariola* (lattuga selvatica), *Matricaria* spp. (camomilla), *Papaver rhoeas* (papavero), *Picis echinoides* (asprellagine), *Polygonum* spp. (poligoni), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Shnopsis* spp. (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus* spp. (grespino), *Veronica* spp. (veronica).

**CULTURE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

Distribuire il prodotto mediante applicazione al suolo con attrezzatura a bassa pressione alle dosi specificate per ciascuna coltura e con un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha. Si raccomanda di impiegare la dose alta in suoli argillosi o con elevato tenore in sostanza organica e la dose più bassa in terreni leggeri. Effettuare una sola applicazione per ciclo culturale facendo seguire all'applicazione una irrigazione, se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento, o una lavorazione meccanica al fine di incorporare il prodotto nel terreno.

**STABILIMENTI DI PRODUZIONE:**

ADAMA AGAN Ltd. - P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele  
 ADAMA Agriculture España S.A. - Humanes (Madrid)  
 ALTHALLER ITALIA S.r.l. - 20078 S. Colombano Al Lambro (MI)  
 Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI)  
 Litri 0,1-0,25-0,5-1-5-10-15--20-200 Partita n.....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Durante la fase di miscelazione e carico ed applicazione del prodotto indossare

# ACTIVUS 40 SC

## SOSPENSIONE CONCENTRATA

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI  
 MECCANISMO D'AZIONE: gruppo K1 (HRAC)

Autorizzazione del Ministero della Salute  
 n. ....del ..



ATTENZIONE

**Composizione**

Pendimetalin puro 40 g (400 g/l)  
 coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.


**EUH208** - Contiene Pendimetalin e 1,2-Benzisotiazolin-3-one. Può provocare reazione allergica.  
**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol., P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti, P273 Non disperdere nell'ambiente., P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito, P411 - Conservare a temperature non superiori a 35°C., P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Via Zanica, 19 - 24050 Grassano (BG).  
 Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:  
 ADAMA AGAN Ltd. - P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele  
 ADAMA Agriculture España S.A. - Humanes (Madrid)  
 ALTHALLER ITALIA S.r.l. - 20078 S. Colombano Al Lambro (MI)  
 Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI)  
 Litri 0,1-0,25-0,5-1-5-10-15--20-200 Partita n.....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Durante la fase di miscelazione e carico ed applicazione del prodotto indossare



**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SEUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

- Nel caso di colture trapiantate effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione: in nessun caso si debbono rincalzare le piante prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento;
- Nella generalità dei casi, al fine di ampliare lo spettro di azione sulle infestanti, si consiglia di impiegare ACTIVUS 40 SC in miscela con altri erbicidi.
- Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratore per il 50% del suo contenuto, versare il prodotto e portare a volume mantenendo costantemente in agitazione.
- Distribuire la miscela operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- Quando si usa il prodotto in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra nelle caratteristiche del prodotto;
- Dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua tutte le attrezzature utilizzate per l'applicazione di ACTIVUS 40 SC e i suoi contenitori, ripetere il lavaggio almeno 3 volte. Assicurarsi che tutto il liquido venga rimosso dal serbatoio dell'irroratore, dalla pompa e dalle tubature rimuovendo gli ugelli e aprendo gli scarichi del serbatoio e della pompa. Non riversare l'acqua di lavaggio nei canali delle acque reflue. Prima di iniziare a lavare le irroratrici leggere le istruzioni del produttore.

#### **FITOTOSSICITÀ:**

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germineilli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le colture da seme riportate in etichetta è indispensabile attenersi alle modalità e profondità di semina consigliate. Nei trattamenti su carciofo, assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

#### **COMPATIBILITÀ**


**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE FOGLIE DI TABACCO E 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, SEDANO E CAVOLI**

**ATTENZIONE: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

29 MAR. 2017

\*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del XX\*



DECRETO 16 maggio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agritox M» contenente la sostanza attiva MCPA, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui MCPA fino al 31 ottobre 2017;

Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2016 dall'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AGRITOX M a base della sostanza attiva MCPA, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Istituto superiore di sanità;



Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 13 marzo 2017 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva MCPA fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata fino al 31 ottobre 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario AGRITOX M, a base della sostanza attiva MCPA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese:

Nufarm GmbH CoKG - St. Peter Strasse, 25 - Linz (Austria);

Nufarm UK Ltd - Wyke Lane - Wyke (UK).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16866.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 16 maggio 2017

*Il direttore generale:* RUOCCO



ALLEGATO

**AGRITOX® M**

**DISERBANTE SELETTIVO  
PER CEREALI, RISO, MAIS, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO  
CONCENTRATO SOLUBILE**

GRUPPO  ERBICIDA

**AGRITOX® M**  
**COMPOSIZIONE**  
100 g di prodotto contengono:  
MCPA puro g 44,25 (= 500 g/l)  
(da sale dimetilamminico)  
Coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **CONSIGLI DI PRUDENZA**  
Evitare di respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

**Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano.  
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022**

**Distribuito da:** Nufarm Italia S.r.l. – Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

**Stabilimento di produzione:**  
Nufarm GmbH & Co KG – St. Peter Strasse, 25 – Linz (Austria)  
Nufarm UK Ltd. – Wyke Lane – Wyke (UK)

Registrazione Ministero della Salute XXXXX del .....

Contenuto netto: 1-5-10 litri Partita n. Vedere contenitore



PERICOLO

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Durante la miscela, il carico, l'applicazione ed il lavaggio dell'attrezzatura indossare guanti per protezione chimica, occhiali, maschera o visiera facciale. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 152/2006.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miopia. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

**Terapia:** sintomatica

Consultare un Centro Antiveneni.

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

AGRITOX M è un erbicida armonico per il controllo in post-emergenza delle erbe infestanti dicotiledoni su cereali e fruttiferi. E' assorbito prevalentemente

dalle foglie, poi viene traslocato fino ai tessuti meristemati dove esplica la sua azione erbicida.

Le infestanti a foglia larga (Dicotiledoni) sia annuali che perenni controllate sono numerose e comprendono *Alisma* spp. (cucchiaio), *Amaranthus retroflexus* (amaranto), *Brassica napus* (colza), *Chenopodium album* (farinaccio), *Cirsium arvense* (cardo campestre), *Convolvulus arvensis* (convolvolo), *Cyperus difformis* (cipero globoso), *Diplotaxis erucoides* (rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Geranium* spp. (geranio), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Papaver Rhoeas* (papavero), *Raphanus raphanistrum* (ravanello), *Taraxacum officinale* (soffione).

Si versa la quantità prestabilita di AGRITOX M direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litri di acqua per ettaro con attrezzatura a bassa pressione. **Numero massimo di trattamenti: 1 per ogni anno.**

**Cereali (frumento, orzo, segale, triticale, avena): 1,6 - 2 litri per ettaro**  
Effettuare una sola applicazione il trattamento si effettua tra l'accestimento e l'inizio della levata. La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

**Riso: 0,6 litri per ettaro**  
Il trattamento si effettua tra l'inizio dell'accestimento e la fine della levata. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti sono giovani. Prima del trattamento occorre abbassare il più possibile il livello dell'acqua per fare emergere le infestanti senza arrivare però all'asciutta (almeno 1-2 cm di acqua). Successivamente innalzare il livello dell'acqua 24 ore dopo il diserbo.

**Mais: 1,6 litri per ettaro**  
Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.

**Agrumi, Olivo, Melo e Pero: 2,4 litri per ettaro**  
Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare all'epoca della caduta delle olive.

**AVVERTENZE**

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

**RISCHI DI NOCIVITÀ**

Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

**sospendere i trattamenti:**

**70 giorni prima della raccolta per mais e cereali;**

**80 giorni prima della raccolta per melo, pero, agrumi e olivo;**


**100 giorni prima della raccolta per il riso.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..... 16 MAG. 2017

17A06295



DECRETO 16 maggio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F» contenente le sostanze attive dimetomorf e folpet, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;


Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/404 della Commissione dell'11 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui folpet e dimetomorf, fino al 31 luglio 2018;

Vista la domanda presentata in data 26 agosto 2016 dall'Impresa Sharda Cropchem Limited, con sede in Domic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai 400 050 India, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F» a base delle sostanze attive dimetomorf e folpet, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Malta, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria-ICPS;



Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 16 marzo 2017 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 4 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive dimetomorf e folpet, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

L'Impresa Sharda Cropchem Limited, con sede in Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai 400 050 India, è autorizzata fino al 31 luglio 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario METOMOR F, a base della sostanza attiva dimetomorf e folpet, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Malta.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Weihai Hanfu Biochemical Medicine Co., Ltd., Rushanzhai Town, Rushan, Weihai City (Cina);

Indalva, Ap. de correas 160, Carretera de la Matanza, Orihuela, Alicante (Spagna);

Lerida Union Quimica SA (LUQSA) Aforse s/n, Sudanell, Lleida (Spagna);

Spachem, Poligono Industrial, 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16027.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 16 maggio 2017

*Il direttore generale:* RUOCCO



ALLEGATO

**METOMOR F™**

Fungicida per vite (uve da vino) - Granuli idrodispersibili

Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40) - Folpet (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M04)

<b>METOMOR F™ - Composizione:</b>	
- Dimetomorf puro	g 11,3
- Folpet puro	g 60
- Coformulanti q.b. a	g 100





**ATTENZIONE**

**Indicazioni di pericolo:** (H317) Può provocare una reazione allergica cutanea. (H319) Provoca grave irritazione oculare. (H351) Sospettato di provocare il cancro. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza:** (P201) Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. (P261) Evitare di respirare gli aerosol. (P280) Indossare protezione per gli occhi, protezione per il viso, indumenti protettivi, guanti. (P308+P313) IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P362+P364) Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA.  
Tel +39 02 66101029

**Autorizzazione Ministero della Salute n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Stabilimenti di produzione e confezionamento:** WEIHAI HANFU BIOCHEMICAL MEDICINE Co., Ltd., Rushanzhai Town, Rushan, Weihai City (Cina) // INDALVA, Ap. de correos 160, Carretera de la Matanza, Orihuela, Alicante (Spagna) // Lerida Union Quimica SA (LUQSA) Aforse s/n, Sudanel, Lleida (Spagna) // SPACHEM, Poligono Industrial, 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna)

**Taglie:** 0,5 – 1 – 5 – 10 – 25 kg **Partita n. \_\_\_\_\_**

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri. Durante le operazioni di vendemmia, i lavoratori devono indossare occhiali e indumenti adeguati e rispettare un tempo di rientro di 15 giorni. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

In caso di malessere contattare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta se possibile.  
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveneni.

**CARATTERISTICHE**

METOMOR F è un fungicida in granuli idrodispersibili per la vite efficace contro diversi funghi quali Peronospora (Plasmopara viticola) e Muffa grigia (Botrytis cinerea).

METOMOR F contiene le sostanze attive folpet e dimetomorf. Il folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla famiglia delle Italmididi. Esso agisce inibendo funzioni essenziali, come la germinazione dei conidi degli organismi target. Il dimetomorf è un fungicida CAA (ammidi dell'acido carbossilico) ad attività sistemica attivo contro gli oomiceti che agisce interferendo nella crescita della parete cellulare fungina.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**VITE (uve da vino):** 1-1,5 kg/ha, con volumi d'acqua di 400-1000 L/ha, come applicazione preventiva, prima della comparsa dei sintomi, secondo le previsioni della malattia (a partire dalla fase di quinta foglia distesa - BBCH15). I trattamenti vanno distanziati di 10-12 giorni. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.


**Modalità di applicazione:** Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la miscela fino a fine applicazione.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 MAG. 2017

17A06296



## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2017.

**Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto che prevede che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal decreto stesso, possano essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, riportante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale è stata introdotta, con l'art. 9-bis, la possibilità di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresì, che «il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»;

Visto, l'art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, che destina 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dello



sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernenti iniziative imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-nord del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 agosto 2016 che prevede che il 50 per cento delle risorse finanziarie destinate allo strumento contratti di sviluppo siano riservate alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;

Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 50 milioni di euro, accantonate con il decreto 9 agosto 2016, ad oggi, non risultano impegnate;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso interventi in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale e sull'occupazione;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa attuativa dei Contratti di sviluppo, di destinare la dotazione finanziaria individuata dal decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all'art. 4, comma 6 e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016*

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, è modificato come segue:

a) all'art. 1, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Una quota pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è destinata al finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 5 (Programmi di sviluppo industriale) e 6 (Programmi di tutela ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 da attuare nelle regioni del centro - nord del Paese oggetto di accordi di programma ovvero accordi di sviluppo sottoscritti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 9-bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»;

b) all'art. 1, il comma 3 è abrogato.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

*Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2017*

*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 807*


17A06299

ADELE VERDE, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 9 1 4 \*

€ 1,00

